



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 427

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1° luglio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Uffici di Presidenza (Riunione n. 16) Pag. 5

Commissioni congiunte

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 8

2^a - Giustizia:

Plenaria » 17

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 117

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 126

Plenaria (pomeridiana) » 128

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40) » 134

Plenaria » 134

7^a - Istruzione:

Plenaria » 137

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 145

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178)</i>	<i>Pag.</i>	152
<i>Plenaria</i>	»	152
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	»	165
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i>	»	166
<i>Plenaria</i>	»	166
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	169
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	»	169
<i>Plenaria</i>	»	170
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	174
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)</i>	»	178
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	179
<i>Plenaria</i>	»	179
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	181
<i>Plenaria</i>	»	181

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	195

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	200
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	207
<i>Comitato appalti</i>	»	208
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	208
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	209
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	210
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	215
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	216

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 217
<i>Plenaria</i>	» 217

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i> 220
---------------------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 1° luglio 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BORDO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gozi.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BORDO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015

Il presidente BORDO svolge un intervento introduttivo.

Il sottosegretario GOZI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, i senatori ORELLANA (*Misto*), CARRARO (*FI-PdL XVII*) e Giovanni MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) e i deputati PETRAROLI (*M5S*), MOSCATT (*PD*) e BUTTIGLIONE (*AP (NCD-UDC)*).

Replica agli intervenuti il sottosegretario GOZI.

Il presidente BORDO dichiara, infine, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria**290^a Seduta***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO*La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione.

Per quanto attiene ai profili di competenza specifica della Commissione, segnala l'articolo 8, che modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2012/2050 e n. 2011/4003. In particolare, la norma dispone che siano salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, prima del 31 dicembre 2004, da società da queste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza. È introdotta, inoltre, una disposizione per giungere alla chiusura degli affidamenti assentiti a società poste, dopo il 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate in borsa, a seguito di operazioni societarie in assenza di procedure conformi alle norme dell'Unione europea sui medesimi affidamenti. Si prescrive che tali affidamenti cessino improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018

o, se anteriore, alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 10, recante disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. In particolare, la norma prevede che lo straniero, cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, rilasciato da un altro Stato dell'Unione, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente verso lo Stato di origine o provenienza e non verso lo Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge.

Ricorda che, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea contesta all'Italia l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 2008/115/CE, la cosiddetta «direttiva rimpatri». Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 1998, recante il testo unico sull'immigrazione, prevede che l'allontanamento dell'immigrato soggiornante irregolarmente in uno Stato membro, ma in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, rilasciati da un altro Stato membro, sia sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri. La Commissione ritiene invece che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della «direttiva rimpatri», il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, e che in ogni altro caso il rimpatrio debba essere eseguito in direzione del Paese terzo di origine.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) richiama i termini della discussione che si è svolta in Assemblea, in occasione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2014, nella seduta antimeridiana di giovedì 14 maggio scorso, con riguardo al tema dell'opportuno contemperamento tra gli obblighi di recepimento delle direttive comunitarie e i vincoli posti dall'articolo 81 della Costituzione. In quella sede ricorda di aver segnalato l'esigenza di una maggiore riflessione sul sindacato, da parte della Commissione bilancio, su atti legislativi con cui è recepita, nell'ordinamento interno, la normativa dell'Unione. A suo avviso, ritiene opportuno approfondire la questione, in quanto essa presenta profili di costituzionalità di assoluto rilievo.

La PRESIDENTE, in riferimento all'osservazione del senatore Cociancich, richiama quanto affermato, proprio nella seduta antimeridiana del 14 maggio, dalla Presidenza dell'Assemblea del Senato, che evidenziava la possibilità di interpretare gli articoli 81 e 117, primo comma, della Costituzione in chiave sistematica e non confliggente, rilevando che il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario deve declinarsi secondo i criteri fissati dall'articolo 81 della Costituzione e che è

compito e responsabilità di Governo e Parlamento ricercare ed individuare le soluzioni coerenti con il sistema costituzionale nel suo complesso.

Certamente il tema sollevato è meritevole di ulteriori approfondimenti, anche perché ascrivibile al più generale tema del rapporto tra l'esercizio della funzione legislativa e le esigenze di compatibilità finanziaria, imposte dalle prescrizioni dell'articolo 81 della Costituzione, vincolo che astringe sia il Governo che il Parlamento e, più in generale, tutti i decisori pubblici.

Richiama anche, in proposito, recenti sentenze della Corte costituzionale, in particolare la n. 10 e la n. 70 del 2015, che hanno suscitato molto interesse nell'opinione pubblica e nel dibattito politico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migrazione» (COM (2015) 240 definitivo) (n. 64)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 – 30 aprile 2015» (COM (2015) 236 definitivo) (n. 67)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni «Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 – 2020)» (COM (2015) 285 definitivo) (n. 68)

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM (2015) 286 definitivo) (n. 69)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 64, congiunzione con l'esame congiunto degli atti comunitari n. 67, n. 68 e n. 69 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 236, recante la Settima relazione semestrale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio Schengen, nella quale è preso in esame il periodo tra il 1° novembre 2014 e il 30 aprile 2015.

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da un consistente aumento dei flussi migratori verso l'Europa, lungo la rotta dei Balcani occidentali e del Mediterraneo centrale e orientale, nonché dalla crescente minaccia rappresentata da individui radicalizzati, tra cui i combattenti stranieri rientrati in Europa.

Per quanto riguarda i Balcani occidentali, la Commissione ha avviato un intenso dialogo tra la Serbia e il Kosovo, aprendo la strada a una cooperazione tra le due parti e garantendone il rispettivo impegno a rafforzare le misure volte a prevenire e a combattere la migrazione irregolare dal

Kosovo. Con riferimento al Mediterraneo centrale, invece, il 1° novembre 2014, è stata avviata l'operazione congiunta di Frontex chiamata «Triton», nell'ambito della quale sono state effettuate 334 operazioni di ricerca e soccorso.

Al fine di combattere la minaccia rappresentata dai combattenti stranieri che rientrano dalla Siria nell'Unione europea, la Commissione ha continuato a collaborare con gli Stati membri per l'utilizzo degli strumenti esistenti, ossia il codice frontiere Schengen e il sistema d'informazione Schengen, effettuando controlli mirati sulle persone che godono del diritto di libera circolazione, in base agli indicatori di rischio comuni.

Nel periodo di riferimento, non si sono verificati casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna tali da rendere necessario, da parte di uno o più Stati membri, il ripristino in via eccezionale dei controlli alle frontiere interne, ai sensi dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen.

Il Sistema europeo di sorveglianza delle frontiere Eurosur è stato esteso dai 19 Stati iniziali a tutti i 30 Paesi partecipanti, consentendo uno snellimento delle procedure e un aumento dello scambio di informazioni. Inoltre, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di quattro Stati membri, per l'errato recepimento di diversi articoli della direttiva rimpatri nella normativa nazionale, in particolare con riferimento alla durata e alle condizioni del trattenimento dei soggetti da rimpatriare.

Il 27 novembre 2014, è iniziata l'applicazione del nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, che prevede un ulteriore sviluppo della formazione per gli esperti, inclusa l'integrazione di questioni relative ai diritti fondamentali. Inoltre, è stato definito un nuovo pacchetto di formazione per gli esperti del settore dei rimpatri. Le prime verifiche sullo svolgimento delle visite di valutazione sulla base del nuovo meccanismo hanno avuto esito positivo.

Durante il periodo di riferimento, la Commissione ha intrapreso diverse iniziative per migliorare il sistema d'informazione Schengen (SIS), nel quale è stato provvisoriamente integrato anche il Regno Unito, la cui partecipazione potrà diventare definitiva a seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio nel mese di giugno. Inoltre, la Commissione ha adottato una decisione per uniformare le modalità di attuazione del sistema d'informazione, che è di estrema importanza per la sicurezza dello spazio Schengen, in quanto consente uno scambio di informazioni più rapido e mirato tra le autorità competenti sui sospetti terroristi.

Riferisce, quindi, sull'atto comunitario n. 285, recante il piano d'azione contro il traffico di migranti, il quale presenta le azioni specifiche necessarie per attuare l'agenda europea sulla sicurezza e l'agenda europea sulla migrazione, adottate dalla Commissione rispettivamente il 28 aprile e il 13 maggio 2015.

In particolare, per prevenire e combattere il traffico di migranti in mare, saranno intrapresi sforzi sistematici diretti a identificare, catturare e distruggere le imbarcazioni che potrebbero essere usate dai trafficanti.

Sarà stilato un elenco delle imbarcazioni sospette suscettibili di essere usate nel Mediterraneo, comprendente, ad esempio, le imbarcazioni immatricolate giunte al termine del loro ciclo di vita e destinate alla demolizione.

Per indebolire le reti criminali responsabili del traffico di migranti è di cruciale importanza svolgere indagini finanziarie proattive per la confisca e il recupero dei proventi di reato, nonché iniziative contro il riciclaggio. L'Unione europea dovrebbe intensificare la cooperazione con le unità di informazione finanziaria e altre reti competenti sui flussi finanziari nel settore del traffico di migranti.

La Commissione intende, inoltre, intensificare la cooperazione internazionale, creando un gruppo di contatto delle agenzie UE per favorire lo scambio di informazioni e un gruppo tematico di Eurojust per rafforzare e formalizzare la cooperazione tra pubblici ministeri nazionali e promuovere l'assistenza giudiziaria.

Saranno potenziate le azioni contro il traffico svolte nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la cooperazione transfrontaliera contro le frodi relative ai documenti, i matrimoni fittizi e altre forme di uso illecito delle procedure di ingresso e soggiorno.

Nell'ambito delle azioni di raccolta e condivisione delle informazioni sono previste azioni specifiche, quali il distacco di funzionari di collegamento europei per la migrazione presso le delegazioni strategiche dell'Unione europea, lo sviluppo della rete comunitaria di intelligence Africa-Frontex, il potenziamento del sostegno di Europol per l'individuazione dei contenuti internet usati dai trafficanti e l'inserimento dei dati sul traffico di migranti nella raccolta periodica Eurostat di statistiche sui reati.

Sono inoltre previste azioni volte a incrementare l'assistenza ai migranti vittime di traffico, specialmente minori e donne, ad avviare campagne di informazione e prevenzione nei principali Paesi di origine o transito dei migranti, nonché ad aumentare l'efficacia del rimpatrio come deterrente al traffico.

Infine, il piano prevede una stretta cooperazione con i paesi terzi lungo l'intera rotta del traffico, ritenuta essenziale per contrastare il traffico di migranti e porre fine all'impunità tramite indagini e azioni penali efficaci.

Ricorda, inoltre, che, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, recante una serie di misure immediate per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo, oltre alle iniziative a medio e lungo termine da intraprendere per giungere a soluzioni strutturali che permettano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti, la Commissione ha annunciato un meccanismo temporaneo per attivare il sistema di risposta di emergenza a beneficio degli Stati membri che debbano affrontare un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In tali casi, infatti, il Consiglio, su proposta della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo, è autorizzato ad adottare misure

temporanee per la distribuzione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, in modo da garantire la partecipazione equa ed equilibrata di tutti gli Stati membri allo sforzo comune.

L'Atto comunitario n. 286 reca appunto la proposta di decisione del Consiglio di istituire misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, che risultano particolarmente esposte a significativi flussi di migranti a causa della situazione geografica e dei conflitti in corso nelle regioni immediatamente vicine. Tali misure comportano una deroga temporanea – della durata di 24 mesi – all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604 del 2013, noto come «Dublino III», che attribuisce la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale allo Stato di primo ingresso del richiedente, nonché alle procedure e ai termini stabiliti dagli articoli 21, 22 e 29 del medesimo regolamento. La proposta stabilisce altresì un obiettivo numerico di richiedenti da ricollocare dall'Italia e dalla Grecia – pari, rispettivamente, a 24.000 e 16.000 soggetti – e attribuisce agli altri Stati membri la competenza per l'esame delle domande di protezione di queste persone. Oltre alla ricollocazione, la proposta prevede altre misure a favore dell'Italia e della Grecia, tra cui un aumento del sostegno, nel quadro del coordinamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e di altre agenzie competenti, per lo svolgimento delle *screening* e delle fasi iniziali del trattamento delle domande e per l'attuazione della procedura di ricollocazione.

Dal momento che la materia trattata dagli atti comunitari n. 67, n. 68 e n. 69 presenta molteplici affinità e connessioni con i temi dell'Agenda europea sulle emigrazioni, propone che il loro esame sia congiunto con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 64.

La Commissione conviene.

Riprende la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva che l'Europa dovrebbe affrontare i temi dell'immigrazione senza rinunciare al proprio patrimonio di valori ideali, quali la capacità di accoglienza e di integrazione. Del resto, il continente europeo ha origine da intensi processi di migrazione, da conflitti e processi di interazione tra popoli differenti, i quali tuttavia hanno saputo trarre dalle differenti radici storiche un fattore di identità comune, essenziale per i successivi sviluppi culturali e politici.

Si sofferma, quindi, sull'Agenda europea sulla migrazione, valutando positivamente lo stanziamento di cospicue risorse da destinare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Infatti, ritiene che sia possibile disincentivare il fenomeno migratorio solo attraverso un generale miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi da cui provengono i migranti, i quali decidono di affrontare un viaggio lungo e pericoloso principalmente per motivi economici, nel disperato tentativo di sopravvivere sfuggendo

alla miseria. Occorre vigilare, quindi, affinché i fondi previsti siano utilizzati in modo efficace.

In secondo luogo, sottolinea la necessità di una riflessione approfondita, scevra dai condizionamenti causati da situazioni di emergenza, per l'elaborazione di una politica di ampio respiro, volta all'inserimento e alla effettiva integrazione delle persone che vengono accolte nei Paesi dell'Unione europea. Infatti, fenomeni di emarginazione causano risentimento soprattutto nei cosiddetti immigrati di seconda generazione, che facilmente possono essere vittime del proselitismo radicale.

Auspica, quindi, che l'Europa, sappia valorizzare l'incontro tra culture e religioni differenti, che è motivo di arricchimento reciproco, superando la tentazione di gestire la situazione di crisi solo sotto attraverso un'operazione di polizia internazionale.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che l'Agenda europea sulla migrazione appare già superata in molti dei suoi contenuti e delle sue finalità. Infatti, dopo le prime dichiarazioni d'intenti sulla definizione di quote di migranti da ricollocare negli altri Stati membri, è stata raggiunta un'intesa, in base alla quale il meccanismo di ricollocazione sarà non più obbligatorio, ma applicato su base volontaria. Inoltre, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non si è pronunciato sull'affondamento dei barconi, inizialmente prospettato dalla Commissione europea nel quadro delle azioni per contrastare il traffico di migranti.

Rileva che le misure previste nell'Agenda costringeranno l'Italia a modificare profondamente le politiche finora attuate per la gestione dei flussi migratori. In particolare, a suo avviso, l'obiettivo di accelerare la definizione delle domande di asilo si pone in contrasto con le garanzie offerte dal sistema giudiziario italiano.

Inoltre, l'Italia sarà tenuta ad applicare in modo più rigoroso le disposizioni sulla rilevazione delle impronte digitali e sul fotosegnalamento e a trattenere nei centri di identificazione i migranti fino alla definizione delle procedure di espulsione.

Concorda sulla opportunità di gestire in modo oculato i flussi migratori, anche per compensare il calo demografico registrato nei Paesi europei, che potrebbe mettere in crisi il sistema previdenziale. A tale proposito, infatti, la Commissione europea prevede l'adozione di una nuova politica per incentivare la migrazione legale, al fine di consentire l'ingresso di manodopera qualificata.

Infine, ritiene necessario un approfondimento in merito alla previsione di misure per rendere più veloci e sicuri i trasferimenti delle rimesse attraverso i *money transfer*. Vi è il rischio, infatti, che tali strumenti siano utilizzati per esportare all'estero anche capitali illeciti, che finiscono per avvantaggiare le organizzazioni criminali mafiose.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) ritiene che l'Agenda europea sulla migrazione dovrebbe prevedere, innanzitutto, strategie positive per favorire l'integrazione. Tale argomento,

invece, è stato posto in secondo piano nel dibattito europeo. Sotto la pressione costante dei continui sbarchi di migranti, gli Stati membri dell'Unione hanno affrontato il problema principalmente in termini di sicurezza, tralasciando la questione dell'inserimento dei migranti nel contesto sociale e culturale europeo. Si è così lasciato spazio a quelle organizzazioni criminali che sfruttano l'immigrazione come un mezzo di occupazione di nuovi territori, anche ricorrendo, ad esempio, alla «hawala» o ad altri sistemi di trasferimento delle rimesse dei migranti, alternativi al sistema bancario convenzionale e quindi sottratti a qualsiasi controllo delle autorità.

In secondo luogo, constata un atteggiamento di diffidenza di alcuni Paesi europei nei confronti dell'Italia, responsabile, a loro avviso, di un'applicazione non rigorosa delle misure per l'identificazione dei migranti, soprattutto qualora questi dichiarino di voler proseguire il loro viaggio per raggiungere altri Stati europei. Occorre però, al contempo, segnalare che l'Unione europea non è nelle condizioni di realizzare un sistema automatico e permanente di ricollocazione dei migranti, in quanto non si è ancora realizzata una compiuta integrazione politica nella prospettiva di un'organizzazione autenticamente federale. A tale proposito, si dovrebbe valutare l'opportunità di sollecitare una modifica in tal senso dei trattati dell'Unione, anche per evitare che singoli Paesi assumano iniziative per sottrarsi agli impegni assunti in sede comunitaria.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), alla luce delle considerazioni del senatore Mazzoni circa la necessità di gestire i flussi migratori anche per far fronte al calo demografico in Europa, ritiene necessaria una valutazione approfondita degli effetti del Trattato di Schengen su tali fenomeni.

Infatti, mentre il sistema di quote previsto dalla legge n. 40 del 1998 consentiva un avvicendamento di immigrati a seconda del ciclo produttivo stagionale, il Trattato di Schengen costringe gli stranieri a restare nel territorio italiano, per non perdere il diritto di rientrarvi, disincentivando in misura significativa i processi di integrazione nei diversi contesti nazionali di inserimento.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), nel richiamarsi alle considerazioni espresse dal senatore Mario Mauro, ritiene che l'Agenda europea non preveda politiche efficaci per la soluzione dei problemi connessi ai fenomeni migratori. Appare riduttivo, infatti, limitarsi a creare attività di cooperazione per l'accoglienza e a migliorare l'*intelligence* alle frontiere. Del resto, la situazione di emergenza tende, a suo avviso, ad assumere caratteri strutturali, probabilmente anche a causa dell'aumento delle aree di instabilità a livello internazionale. Per questo motivo, sarebbe necessaria una strategia di più ampio respiro, per offrire maggiore sostegno ai Paesi su cui ci concentra il flusso dei migranti e, al contempo, dare risposta alle esigenze di stabilizzazione delle aree a maggior tensione migratoria.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene opportuno che, a fronte delle dinamiche legate ai flussi migratori, l'Europa assuma consapevolezza del proprio ruolo geopolitico e svolga una funzione responsabile nella ricerca di soluzioni che non possono esaurirsi esclusivamente sotto il profilo militare. Anche l'Italia dovrebbe offrire il proprio contributo, per affrontare in modo organico e strutturale un tema così complesso: a tal fine, auspica che si svolga un ampio dibattito in Parlamento, in modo che la politica possa assolvere al proprio compito nel ricercare le cause dell'emergenza dell'immigrazione, individuando altresì le soluzioni più adeguate.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), richiamandosi alle considerazioni espresse dal senatore Mario Mauro sul fallimento delle politiche orientate al multiculturalismo, ritiene che le questioni legate all'immigrazione musulmana debbano essere risolte attraverso un processo attivo di integrazione, favorendo il dialogo e promuovendo iniziative che riducano quanto più possibile i rischi di esclusione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta domani, giovedì 2 luglio, alle ore 9 per riferire gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che avrà luogo alle ore 8,30, e per l'esame dell'Atto del Governo n. 170.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta domani, giovedì 2 luglio, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504-BIS) Deputato Sesa AMICI ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri)*

(1857) Rosanna FILIPPIN ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice FILIPPIN (PD), la quale osserva come il testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 2, del testo licenziato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1504 e il disegno di legge n. 1857 abbiano ad oggetto l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto. I disegni di legge inseriscono nella legge n. 899 del 1970 un nuovo articolo 3-bis che prevede la facoltà per i coniugi di

chiedere, con ricorso congiunto, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(409) STUCCHI. – Modifiche al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione in materia di affidamento condiviso dei figli

(1163) DIVINA ed altri. – Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e agli articoli 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile, nonché agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di affidamento condiviso

(1187) PANIZZA. – Nuove norme sull'affidamento condiviso dei figli di genitori separati

(1441) Erika STEFANI. – Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori

(1756) Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce sui disegni di legge in titolo la senatrice FILIPPIN (PD), la quale sottolinea come tutte le proposte legislative in esame muovano da una valutazione condivisa circa la necessità di un intervento normativo che tenga conto di come l'esperienza applicativa della legge n. 54 del 2006 – che ha introdotto l'affidamento congiunto – sia stata sostanzialmente deludente rispetto alla finalità perseguite dalla legge medesima, finalità rappresentata da una concreta attuazione del principio della cosiddetta bigenitorialità. Le problematiche emerse nell'applicazione delle innovazioni introdotte dalla citata legge n. 54 del 2006 sono, pur con diversità di accenti, ricondotte dalle proposte in esame sia ad un non condivisibile uso della discrezionalità degli organi giudicanti in questo specifico ambito, sia a resistenze da parte degli stessi genitori nella concreta applicazione dell'istituto dell'affidamento congiunto. Da questo punto di vista le proposte si muovono nella prospettiva di modificare il quadro normativo vigente con soluzioni che vorrebbero indirizzare in modo più incisivo la discrezionalità degli organi giudicanti e la stessa possibilità di scelta dei genitori, con soluzioni che prevederebbero, in linea di massima, una più rigida ripartizione dei tempi di affidamento tra genitori e anche una più attenta e dettagliata ripartizione degli oneri economici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (14) *MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili*
- (197) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*
- (239) *GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*
- (314) *BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – ;Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*
- (909) *Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*
- (1211) *MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*
- (1231) *LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso*
- (1316) *SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili*
- (1360) *Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*
- (1745) *SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*
- (1763) *ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*
- e **petizione n. 665 ad essi attinente**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

In relazione agli emendamenti sui quali la Presidenza si era riservata un'ulteriore valutazione, in merito alla loro proponibilità, nella seduta di ieri, il Presidente Palma comunica che l'emendamento 3.890 è dichiarato proponibile a condizione che vengano eliminate le parole da «*comma n. 1) del codice civile*» fino alla fine del periodo.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), presentatore del suddetto emendamento, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. L'emendamento 3.890 viene quindi modificato nell'emendamento 3.890 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi proponibile l'emendamento 3.989 a condizione che venga riformulato nel seguente modo: «*inserire la parola "non" prima delle parole: "si applicano"*»; il senatore BARANI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) fa proprio l'emendamento suddetto e ne accetta la riformulazione. L'emendamento 3.989 è quindi riformulato nell'emendamento 3.989 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara altresì proponibile l'emendamento 3.1058 a condizione che venga sostituito il numero «2» con la lettera «B»; avendo

il senatore GIOVANARDI – presentatore del suddetto emendamento – accettato la riformulazione proposta dal Presidente, l'emendamento suddetto viene riformulato nell'emendamento 3.1058 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 3.1062, 3.1063, 3.1065, 3.1067, 3.1068, 3.1115, 3.1116, 3.1157, 3.1158, 3.1173, 3.1174, 3.1176, 3.1177, 3.1183, 3.1190 e 3.1195 sono invece dichiarati improponibili perché i rinvii alle norme dagli stessi richiamate sono eccessivamente generici, erronei o comunque inidonei a rendere la proposta emendativa concretamente applicabile ovvero in quanto tali emendamenti prevedono l'applicabilità alle unioni civili di accordi internazionali che possono essere modificati solo previo esperimento delle relative procedure negoziali.

Gli emendamenti 3.1117, 3.1118, 3.1119 e 3.1120 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa, in quanto richiamano disposizioni codicistiche già richiamate dall'articolo 3, comma 1, del testo in esame; gli emendamenti 3.1171 e 3.1172 sono infine dichiarati improponibili per estraneità della materia; gli emendamenti 6.53 e 6.54 sono dichiarati improponibili in quanto richiamano in modo incongruo l'intero contenuto di un decreto legge di proroga termini nelle materie più disparate.

Su tutti gli altri emendamenti segnalati nel corso della seduta di ieri viene mantenuta la precedente dichiarazione in termini di ammissibilità e proponibilità.

Il PRESIDENTE dichiara inoltre proponibili gli emendamenti 6.7 e 6.16 – sostitutivi dell'articolo 6 del testo unificato – a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere: alla lettera a) ed alla lettera b) delle suddette proposte emendative, la sostituzione della lettera «*b*)-bis» con la lettera «*b*»); alla lettera b) delle proposte medesime, l'inserimento delle parole: «comma 1», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 13,».

Il senatore BARANI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), dopo aver fatto proprie le suddette proposte emendative, accetta la riformulazione proposta dalla Presidenza. Conseguentemente, i suddetti emendamenti sono riformulati negli emendamenti 6.7 (testo 2) e 6.16 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000, pubblicati in allegato.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che le proposte subemendative da lui presentate sono tutte volte a riaffermare la netta distinzione tra il matrimonio e l'istituto giuridico delle unioni civili di cui al Titolo I del testo unificato. Quest'ultimo, infatti, rientrando nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità di ciascuno degli individui che compongono l'unione civile – secondo quanto previsto dall'articolo 2

della Costituzione – non può presentare alcun collegamento con l'istituto della famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione. Pur condividendo la necessità di riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ribadisce la propria ferma contrarietà all'impianto complessivo del testo unificato che, oltre a non chiarificare con sufficiente precisione i confini tra i suddetti istituti e ad estendere l'adozione anche alle unioni civili, rischia di rappresentare in concreto un incentivo al ricorso a pratiche che egli considera come vere e proprie forme di schiavitù moderna, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri del mondo mediante il fenomeno della cosiddetta maternità surrogata.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) osserva che le proposte subemendative da lui presentate sono coerenti con la posizione di quanti ritengono illegittima, oltre che sbagliata, una equiparazione nei fatti tra matrimonio ed unioni civili tra persone dello stesso sesso. Infatti, pur ritenendo opportuno riconoscere diritti soggettivi alle coppie formate da persone dello stesso sesso, osserva che una eventuale sostanziale equiparazione con la famiglia, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni costituzionali e con la giurisprudenza della Consulta, contraddice principi fondamentali che si impongono al legislatore come dati preesistenti di diritto naturale. Auspica che, nel corso del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative e subemendative avanzate dai componenti della Commissione, si possa pervenire all'approvazione di un testo più equilibrato.

La senatrice FATTORINI (*PD*) illustra le proprie proposte emendative 1.10000 (testo 2)/3, 1.1000 (testo 2)/ 4 e 1.10000 (testo 2)/5, che sono tutte finalizzate – sia pure con diverse specificazioni – a rendere esplicito che le disposizioni contenute nel disegno di legge sono volte ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso quale istituto giuridico originario e quindi distinto dal matrimonio.

Il senatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) afferma, analogamente a quanto proposto da altri senatori, che i subemendamenti a propria firma sono per lo più volti ad evitare rischi di indebite equiparazioni tra l'istituto giuridico dell'unione civile ed il matrimonio. Tale preoccupazione emerge dal testo unificato, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rinviano frequentemente alle norme codicistiche in materia di matrimonio e tenuto conto dell'orientamento consolidato, anche a livello europeo, che ritiene illegittimo disciplinare in modo differenziato situazioni giuridiche che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, sono qualificate in termini sostanzialmente sovrapponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice CIRINNÀ (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, ad eccezione degli emendamenti 10.6 – di cui propone una riformulazione nel senso di prevedere che il convivente

superstite abbia diritto di abitazione sulla casa di comune residenza «per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza» – 12.14, 13.6, 16.26 e 18.68, sui quali esprime parere favorevole. Sull'emendamento 19.0.2 invita il presentatore al ritiro, preannunciando, in caso contrario, che si rimetterà alla Commissione.

Dopo che la senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*), presentatrice dell'emendamento 10.6, ha accolto la proposta di riformulazione della relatrice, l'emendamento 10.6 viene riformulato nell'emendamento 10.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) esprime inoltre parere contrario nei confronti di tutte le proposte subemendative riferite agli emendamenti 1.10000 (testo 2), 1.20000 e 1.30000 da lei presentati, ad eccezione del subemendamento 1.10000 (testo 2)/5 su cui esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato nel senso di eliminare – dalla rubrica – le parole «della legge», ed all'inizio del comma 1, di precisare che siano «le disposizioni del presente titolo» – anziché «la presente legge» ad istituire l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

Avendo la senatrice FATTORINI (*PD*), presentatrice del suddetto subemendamento, accettato la proposta di riformulazione della relatrice, il subemendamento 1.10000 testo 2/5 viene riformulato nel subemendamento 1.10000 testo 2/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla valutazione della Commissione sia per quanto riguarda le proposte emendative riferite agli articoli da 10 a 19 del testo unificato, sia per quanto riguarda le proposte subemendative finora presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763**

Art. 1.

1.10000 testo 2/1

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.1000 testo 2.

1.10000 testo 2/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10000 testo 2/3

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. I diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/4

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. I diritti e i doveri delle parti, tra loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile sono disciplinati dalla presente legge».

1.10000 testo 2/5 (testo 2)

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità). – 1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/5

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l'articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Finalità della legge). – 1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario».

1.10000 testo 2/6

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore

nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/7

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce un'unione civile».

1.10000 testo 2/8

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili».

1.10000 testo 2/9

ZIZZA

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nel rispetto delle prerogative del legislatore nazionale, la presente legge istituisce le unioni civili tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/10

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Esclusione di prerogative matrimoniali)».

1.10000 testo 2/11

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile».

1.10000 testo 2/12

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni civili».

1.10000 testo 2/13

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/14

ZIZZA

All'emendamento 1.1000 testo 2 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono le unioni tra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/15

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2 prima delle parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «A titolo sperimentale, per i soli anni 2015 e 2016».

1.10000 testo 2/16

MALAN

All'emendamento 1.1000 testo 2, sostituire la parola: «Titolo» con la seguente: «articolo».

1.10000 testo 2/17

DI BIAGIO, GIOVANARDI

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentano la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente gli articoli da 1 a 7 sono soppressi.

1.10000 testo 2/18

DI BIAGIO, GIOVANARDI

1. Al comma 1, le parole: «istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti parole: «regolamentano

la dichiarazione e registrazione delle convivenze di fatto presso l'anagrafe della popolazione residente».

Conseguentemente le parole: «unione civile» e le parole: «unione civile tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti parole: «convivenza di fatto registrata all'anagrafe della popolazione residente».

1.10000 testo 2/19

MALAN

Sostituire le parole da: «istituiscono» al termine con le seguenti: «non comportano alcuna prerogativa di carattere matrimoniale».

1.10000 testo 2/20

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «istituiscono» inserire le seguenti: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali denominata».

1.10000 testo 2/21

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire le parole da: «l'unione civile» al termine con le parole: «una formazione sociale priva di caratteristiche matrimoniali».

1.10000 testo 2/22

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «unione» con la parola: «associazione».

1.10000 testo 2/23

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere la parola: «civile».

1.10000 testo 2/24

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sostituire la parola: «civile» con la parola: «solidale».

1.10000 testo 2/25

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/26

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.10000 testo 2/27

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno dieci anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/28

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno nove anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno otto anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/30

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.» aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sette anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/31

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno cinque anni».

1.10000 testo 2/34

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/35

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno quattro anni».

1.10000 testo 2/36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/37

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno tre anni».

1.10000 testo 2/38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/39

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno due anni».

1.10000 testo 2/40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/41

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «stabilmente conviventi da almeno un anno».

1.10000 testo 2/42

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio».

1.10000 testo 2/43

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/44

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna».

1.10000 testo 2/46

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «L'unione civile fra persone dello stesso, di cui agli articoli da 1 a 7 della presente legge è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio».

1.10000 testo 2/47

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/48

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti».

1.10000 testo 2/49

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte».

1.10000 testo 2/50

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, al capoverso «Art. 01», al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso.», aggiungere le seguenti: «, con esclusione della possibilità di adottare o di ricorrere a pratiche di fecondazione eterologa».

1.10000 testo 2/51

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la quale non ha alcuna prerogativa matrimoniale».

1.10000 testo 2/52

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale formazione sociale non ha alcuna prerogativa di carattere familiare».

1.10000 testo 2/53

MALAN

All'emendamento 1.10000 testo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile è del tutto distinta dal matrimonio cui resta riservata la prerogativa familiare.».

1.10000 testo 2/54

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da cinque anni».

1.10000 testo 2/55

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da quattro anni».

1.10000 testo 2/56

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/57

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da tre anni».

1.10000 testo 2/140

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso-anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/58

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da due anni».

1.10000 testo 2/59

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno da un anno».

1.10000 testo 2/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone della stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/62

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/63

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/64

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223».

1.10000 testo 2/65

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/66

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/67

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/68

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/69

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/70

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/71

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/72

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/73

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/74

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/78

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/79

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/80

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01 », dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da

almeno sei anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/95

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.».

1.10000 testo 2/96

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/97

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/98

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/99

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/100

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici che duri stabilmente da

almeno un anno e sei mesi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/101

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

1.10000 testo 2/102

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/103

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/104

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Si definisce unione civile tra persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi, Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/105

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone; legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/106

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/107

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/108

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/109

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*I-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/110

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello Stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/111

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/112

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/113

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/114

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.10000 testo 2/115

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.10000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.0000 testo 2/116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune».

1.0000 testo 2/117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno dieci anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno nove anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/121

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/122

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno otto anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/123

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sette anni e sei mesi».

1.0000 testo 2/125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno sei anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/129

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/130

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/131

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/132

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/133

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/134

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni e sei mesi».

1.10000 testo 2/135

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno e sei mesi».

1.10000 testo 2/136

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.1000 testo 2, capoverso «Art. 01» dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un-anno e sei mesi».

1.1000 (testo 2)

LA RELATRICE

All'articolo premettere il seguente:

"Art. 01"

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Titolo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1.20000/1

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.20000.

1.20000/2

CALIENDO, CARDIELLO

All'emendamento 1.20000, sostituire il numero «3» con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.20000/3

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile fra un uomo e una donna:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra un uomo e una donna;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelate, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra un uomo e una donna è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.20000/4

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chie-

dere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può avere luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza, tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento».

1.20000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

b) *alla lettera a) sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso»;

e) *alla lettera e) sopprimere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/6

ZIZZA

All'emendamento 1.20000, al comma 3. apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso sostituire le parole:* «persone dello stesso sesso:» *con le seguenti:* «un uomo e una donna:»;

b) *alla lettera a) sostituire le parole:* «persone dello stesso sesso:» *con le seguenti:* «un uomo e una donna:»;

c) *alla lettera e) sostituire le parole:* «persone dello stesso sesso» *con le seguenti:* «un uomo e una donna».

1.20000/7

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/8

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.20000/9

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera a).

1.20000/10

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

*«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».*

1.20000/11

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.20000/12

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.20000/13

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/14

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, aggiungere dopo la lettera a) la seguente:

«a-bis) la sussistenza dello status di genitore;».

1.20000/15

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'aver privato un figlio di uno o entrambi i genitori naturali attraverso la corresponsione ad essi di un compenso o mediante atti illeciti;».

1.20000/16

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera b).

1.20000/17

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) l'aver privato un proprio figlio della madre biologica o della donna che l'ha partorito, in cambio di denaro o altra utilità;».

1.20000/18

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera c).

1.20000/19

ZIZZA

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c-bis*) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile;».

1.20000/20

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) l'aver privato un proprio figlio della madre o del padre genetici o della madre che l'ha partorito con un accordo preventivo al concepimento».

1.20000/21

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera d)

1.20000/22

Mario MAURO

All'emendamento 1.20000 testo 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) la sussistenza tra le parti di tutti i rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile».

1.20000/23

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/24

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere il terzo periodo.

1.20000/25

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, sopprimere la lettera e).

1.20000/26

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.20000/27

MALAN

All'emendamento 1.20000 testo 2, al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.20000/28

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.20000/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3

1.20000/30

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere in fine i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/31

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«113-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/33

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/34

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello, stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/35

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408 , dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/36

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/37

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 142-bis, 142-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410 dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/38

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra, persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/39

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4, 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1 del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/40

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

1.20000/41

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/42

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 420 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/43

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/44

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/45

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice-Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/46

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 26, 59, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/47

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/48

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice-civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/49

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 141, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/50

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/51

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*

- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/52

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/53

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/54

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/55

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/56

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/57

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653 primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/58

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/59

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/60

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/61

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/75

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/76

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/77

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/78

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/79

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/80

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/81

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI,

dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/82

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
- *al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, 148, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/83

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/84

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *ai capoverso «comma» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/85

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma il 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/86

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «li seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/87

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'Unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/88

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/89

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone- dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/90

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli-articles 143, 1-44, 145, 146,147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le .disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/91

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/92

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/93

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147, del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/94

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/95

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/96

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146, 147 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.***1.20000/97**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.***1.20000/98**

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;**al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/99

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/100

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/101

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.20000/102

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.20000/103

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal*

Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/104

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145, 146 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/105

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/106

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.20000/107

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».**Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

1.20000/108

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
*al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:**«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.**3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI,*

dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/109

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/110

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/111

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/112

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144, 145 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/113

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI,

dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/114

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/115

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/116

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/117

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/118

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

*All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:**all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;*
al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI,

dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/119

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000, apportare le seguenti modifiche:

all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti»;

al capoverso: «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli art. 143 e 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli art. 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'art. 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/120

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

- al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/121

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articoli 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/122

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/123

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/124

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/125

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/126

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/127

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportate le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 410, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000/128

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.20000 testo 2, apportare le seguenti modifiche:

- *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

- *al capoverso «comma 3» aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«3-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applica l'articolo 143 del Codice Civile.

3-ter. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 408, dal capo IV del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.20000

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età di una delle parti;

c) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

d) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

e) la condanna di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero ordinata una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.»

1.30000/1

Mario MAURO

All'emendamento 1.30000, sopprimere l'intero articolo.

1.30000/2

ZIZZA, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI

Sopprimere l'emendamento 1.30000.

1.30000/3

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/4

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/5

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/6

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/7

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.»

1.30000/8

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conser-

vato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/9

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma-6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la coppia assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna».

1.30000/10

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna assume il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile sempre tra uomo e una donna».

1.30000/11

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/12

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.10000/13

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/14

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile la donna può assumere il cognome dell'uomo. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La donna può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/15

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'uomo e la donna che costituiscono unione civile, possono stabilire il cognome dell'unione scegliendolo tra i loro. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/16

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/17

ZIZZA

All'emendamento 1.30000, sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire un cognome comune scegliendolo tra i cognomi dell'uomo e la donna. Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino a perfezionamento di nuova unione civile tra uomo e una donna. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.30000/18

MUSSINI, ORELLANA, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, SIMEONI

All'emendamento 1.30000, al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Le parti mantengono i propri cognomi»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito e trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi»;

c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è comunicato all'ufficiale di stato civile e sarà mantenuto anche per i successivi figli».

1.30000/19

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e b).

1.30000/20

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere a) e c).

1.30000/21

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera a).

1.30000/22

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome»;

b) sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome"».

1.30000/23

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire le parole: «di assumere un cognome comune» con le seguenti: «di assumere un doppio cognome».

1.30000/24

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera a), sostituire la parola: «un cognome» con la parola: «denominazione».

1.30000/25

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere le lettere b) e c).

1.30000/26

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/27

GASPARRI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera b).

1.30000/28

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze. A tal fine l'eventuale cognome aggiuntivo è sempre riportato nei documenti della pubblica amministrazione».

1.30000/29

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "In caso di morte dell'altra parte il convivente dell'unione civile riassume il proprio cognome."».

1.30000/30

MALAN

All'emendamento 1.30000, alla lettera b), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.30000/31

MALAN

All'emendamento 1.30000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 231, 232, 233 e 234 del codice civile».

1.30000/32

GIOVANARDI, D'ASCOLA, ALBERTINI, MARINELLO, FORMIGONI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000/33

GASPARRI

All'emendamento 1.30000, sopprimere la lettera c).

1.30000

LA RELATRICE

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole "il cognome dell'unione civile" con le seguenti: "di assumere un cognome comune;

sostituire il secondo periodo con il seguente: "Lo stesso è conservato anche a seguito della morte dell'altra parte, fino al perfezionamento di una nuova unione civile tra persone dello stesso sesso ovvero di successive nozze";

al terzo periodo sostituire le parole "allo stesso" con le seguenti: "al cognome comune".

Art. 3.**3.890 (testo 2)**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.989 (testo 2)

MARIO MAURO, BARANI

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;
inserire la parola: «non» prima delle parole: «si applicano».*

3.989

MARIO MAURO

*Al comma 3,
sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;
inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la
parola «non» prima delle parole: «si applicano».*

3.1058 (testo 2)

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato B».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

Art. 6.**6.7 (testo 2)**

Mario MAURO, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.7

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.16 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN, BARANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

Art. 10.

10.6 (testo 2)

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione per almeno due anni anche a fronte di un periodo inferiore di convivenza».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

80^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore PEGORER (*PD*) ricorda che la 3^a Commissione è chiamata a formulare, per i profili di competenza, alla Commissione politiche una relazione dell'Unione europea sul disegno di legge recante l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nota come Legge europea 2014.

Ricorda che la legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012) ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, l'obbligo di adozione di due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, che reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie e delle decisioni quadro, e la legge europea, che contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Il disegno di legge europea per il 2014 si compone, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, di 30 articoli, l'ultimo dei quali pone la clausola di invarianza finanziaria.

In esso sono state inserite le disposizioni atte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione (11 casi) e di infrazione (14 casi). Prosegue dunque lo sforzo di riduzione del numero di procedure di infrazione aperte da Bruxelles. Ad oggi, il numero delle procedure a carico del nostro Paese ammonta a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione affari esteri, si sottolinea in primo luogo il rilievo dell'articolo 10, che prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si tratti nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga forzatamente rimpatriato nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno (come attualmente prevede la legge). Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta «direttiva rimpatri»).

Da segnalare anche l'articolo 18, sui periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o in Svizzera, presso organizzazioni internazionali. La norma introduce la possibilità del computo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti e con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico. L'articolo 27, infine, reca invece disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo europeo di protezione civile (EERC), autorizzando il Capo del Dipartimento della protezione civile ad attivarsi e a coordinare le risorse disponibili a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo.

Il senatore TREMONTI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*) rileva criticamente il rapporto direttamente proporzionale tra l'aumento dell'intervento normativo dell'Unione europea, spesso su questioni di estremo dettaglio, e il peggiorare della crisi del processo di integrazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1926) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 11 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso è volto anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e ad esercitare un'azione stabilizzatrice di una regione di particolare valore strategico e politico, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'area balcanica. Già nel 2003 era stato sottoscritto un Accordo di settore tra l'allora realtà statale di «Serbia e Montenegro» e l'Italia, ma a seguito della dichiarazione di indipendenza del Montenegro nel 2006, le Parti hanno convenuto di sottoscrivere una nuova intesa bilaterale per disciplinare, in modo esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

I contenuti dell'Accordo sono omogenei ad altre intese della medesima materia.

L'articolo 1 stabilisce l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base del principio di reciprocità. L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i due Ministeri della difesa, i cui rappresentanti si riuniranno con cadenza annuale e alternativamente a Roma e a Podgorica. Gli articoli 3 e 4 individuano i settori e le modalità della cooperazione, tra cui sicurezza e politica di difesa ed esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*. Il successivo articolo 5 approfondisce le questioni legate all'industria della difesa ed allo scambio di armamenti e materiali. L'articolo 6 regola gli aspetti finanziari, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'intesa, ad eccezione di quelle relative al trasporto locale, ai trattamenti sanitari d'emergenza, al vitto e all'alloggio se disponibili presso le installazioni militari del Paese ospitante, a beneficio del personale inviato dall'altra Parte.

L'articolo 7 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale in occasione dell'esecuzione di attività di servizio, mentre l'articolo 8 tratta delle questioni afferenti la giurisdizione. L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, mentre l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, siano risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti.

Da ultimo, l'articolo 11, nel definire la data di entrata in vigore dell'Accordo, stabilisce in cinque anni, rinnovabili per un uguale periodo, la sua durata, disciplinandone le modalità di denuncia e cessazione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Gli oneri economici sono quantificati in 671 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2015, per spese di missione. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1927) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo che è di contenuto analogo al precedente Accordo fra Italia e Montenegro, alla cui relazione pertanto rinvia.

Anche il *Memorandum* in esame, infatti, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, ad esercitare un'azione stabilizzatrice per l'intera Regione balcanica.

La Bosnia-Erzegovina è un Paese membro dell'*Euro-Atlantic Partnership Council*, sottoscrittore sin dal maggio 1994, in quanto Stato *partner* dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo *status* delle loro forze.

Anche il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).

Per il provvedimento in esame gli oneri economici sono quantificati in 986 euro annui, per spese di missione, ad anni alterni a decorrere dal 2015. Ad esclusione di tali spese dall'accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo.

Si tratta di un accordo di grande rilevanza anche per le prospettive future dello Stato somalo, impegnato da anni nel consolidamento della realtà statale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalle pericolose milizie islamiste. Al contempo esso potrà risultare utile alle attività di contrasto alla pirateria marittima che infesta, sia pure con intensità decrescente, le acque dell'Oceano indiano e del Golfo di Aden.

L'Accordo, composto da un preambolo e da 9 articoli, è finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello dei due accordi appena esaminati.

Anche in questo caso l'Accordo intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base del principio di reciprocità e degli impegni internazionali sottoscritti dai due Paesi. L'articolo II prevede che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti e ne illustra le modalità di gestione da parte dei due Ministeri della difesa tra i settori e le modalità della cooperazione, sono individuati sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, operazioni di supporto alla pace e operazioni umanitarie, formazione e addestramento e servizi sanitari.

È poi prevista la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure e di garantire la protezione della proprietà intellettuale. Lo *status* del personale italiano impegnato in attività in Somalia viene disciplinato, sul piano fiscale e giurisdizionale.

Gli oneri economici sono quantificati in 5.109 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1964) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante l'adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia, strumento normativo entrato in vigore nel dicembre 1975 ed a cui finora hanno aderito 63 Paesi, tra i quali 20 Stati membri dell'Unione europea, inclusi Regno Unito, Francia e Germania.

L'apolidia, ovvero la condizione di un individuo privo di nazionalità e che nessuno Stato considera come suo proprio cittadino, è un fenomeno spesso sottovalutato, ma che priva ancora oggi molte persone di diritti elementari fondamentali. Nonostante il diritto della persona umana alla nazionalità sia riconosciuto come fondamentale ai sensi dell'articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'articolo 4 della Convenzione europea sulla nazionalità del 1997, si stima che in Europa vi siano circa 600.000 casi di apolidia, mentre in Italia sarebbero almeno 15.000 le persone apolide o a rischio apolidia, per la maggior parte giovani, nati e cresciuti in Italia, spesso appartenenti alle comunità *Rom e Sinti*, provenienti dalla *ex* Jugoslavia.

La Convenzione prevede che gli Stati garantiscano l'acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita, attraverso previsione di legge o tramite istanza dell'interessato. L'ordinamento italiano, riconoscendo *ex lege* la cittadinanza ai bambini nati nel proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolide (ai sensi della legge n. 91 del 1992), è già in linea con quanto previsto dalla Convenzione, che pertanto non necessita di disposizioni di adeguamento.

La ratifica del provvedimento in esame consentirebbe però di introdurre nell'ordinamento italiano un ulteriore obbligo giuridico di rilevanza internazionale, rafforzando garanzie in materia e dando seguito ad impegni assunti a livello internazionale, da ultimo nel corso della riunione di alto livello sullo Stato di diritto svoltasi a New York nel settembre 2012.

Più in dettaglio, gli articoli da 1 al 4 della Convenzione introducono misure per evitare l'apolidia dei minori, in particolare attraverso l'attribuzione *jure soli* della cittadinanza ai nati da genitori apolide o cittadini di Stati che non applicano lo *jus sanguinis*, e attraverso l'attribuzione *jure sanguinis* della cittadinanza ai nati all'estero.

Gli articoli 5, 6 e 7 fissano una serie di misure per evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità, condizionando la perdita della cittadinanza al possesso di un'altra cittadinanza.

Gli articoli 8 e 9 dettano norme per evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità mentre l'articolo 10 introduce alcune disposizioni volte ad evitare l'apolidia nel contesto della successione degli Stati,

prevedendo l'obbligo di regolare la cittadinanza delle persone coinvolte in trasferimenti di territorio da uno Stato a un altro.

L'articolo 13 dispone che non venga pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli in materia, mentre i successivi articoli 14, 15, 16 e 17 dettano norme in materia di controversie interpretative, di applicazione delle disposizioni ai territori statuali e di possibili riserve espresse.

Gli articoli da 18 a 21 disciplinano, fra l'altro, l'entrata in vigore, la modalità di denuncia ed i compiti del Segretario generale delle Nazioni Unite nella notifica degli atti connessi alla Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla clausola di invarianza di finanziaria (articolo 3) ed all'entrata in vigore (articolo 4).

L'Accordo risulta in linea con quanto già previsto dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa sulla nazionalità del 1997 e sulla prevenzione dei casi di apolidia in relazione alla successione degli Stati del 2006.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (PD) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Italia ed il Kazakistan per il contrasto alla criminalità, al terrorismo, e al traffico illecito di sostanze stupefacenti e illecite.

Si ricorda che il Kazakistan, ex Repubblica sovietica di quasi 17 milioni di abitanti, occupa una posizione geopolitica strategica, crocevia fra la Russia e il mondo islamico asiatico e Mediorientale, spesso criticato per pratiche e normative non sempre conformi agli *standard* auspicati dalla comunità internazionale, soprattutto in materia di rispetto dei diritti umani.

L'Accordo, composto di 14 articoli, definisce le diverse figure di reato cui si applica: il terrorismo, il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, i crimini riferibili ad attività economiche, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, i reati contro la proprietà, il traffico di armi e di sostanze nucleari e radioattive, il traffico illecito di opere d'arte, i reati ambientali e quelli informatici.

L'articolo 3 individua l'organo competente all'attuazione del trattato, che per l'Italia è il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 elencano le modalità di cooperazione fra le Parti, annoverando, fra le altre, lo scambio sistematico di informa-

zioni, di esperti, di atti normativi, di esperienze e tecnologie di lavoro, il costante e reciproco aggiornamento sulle minacce attuali, l'adozione di misure comuni, nonché lo scambio, esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi, delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremistiche.

Ulteriori disposizioni pattizie, previste dagli articoli 8-14, disciplinano l'intensificazione della collaborazione tra gli uffici centrali nazionali dell'Interpol, le modalità di utilizzo e tutela dei dati personali, la possibilità di respingimento delle richieste di assistenza, la risoluzione per via diplomatica delle eventuali controversie interpretative e la possibilità di modificarlo con protocolli aggiuntivi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli che dispongono, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli oneri economici sono quantificati complessivamente in 99.530 euro annui a decorrere dal 2015, di cui 54.544 euro attribuibili a spese di missione e 44.986 euro ad altre spese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962**

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

manifestato apprezzamento per la possibilità di definire, con il provvedimento in esame, parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, e ciò al fine di ridurre il numero di infrazioni a carico del nostro Paese;

preso atto che l'articolo 10, nell'ambito delle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza, reca norme in materia di immigrazione, prevedendo in particolare che lo straniero, cittadino di uno Stato extra-Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea che si trattiene nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga rimpatriato forzatamente nello Stato di origine o provenienza;

considerato altresì il contenuto normativo dell'articolo 18 che, nell'ambito delle disposizioni in materia previdenziale, stabilisce misure in materia di cumulo dei periodi di assicurazione in base a rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera maturati presso organizzazioni internazionali;

apprezzato il contenuto dell'articolo 27 che reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile (EERC);

preso atto infine del contenuto relativo all'articolo 28, volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

419ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'ulteriore emendamento 5.0.35 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che nel nuovo testo la proposta appare superare le criticità segnalate in prima battuta.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la riformulazione deriva da un'interlocuzione con il Governo e conferma che il nuovo testo supera le preoccupazioni di carattere finanziario.

Il presidente AZZOLLINI conviene.

La RELATRICE propone, dunque, l'approvazione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO prende la parola a proposito degli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.131, evidenziando come essi introducano modifiche piuttosto profonde, sulle quali non è possibile esprimere un giudizio di neutralità finanziaria in assenza di relazione tecnica. Diverso, invece, appare il caso della proposta 2.3, che risulta priva di effetti finanziari diretti.

Il PRESIDENTE ritiene, dunque, che sull'emendamento 2.3 il parere della Commissione possa essere di semplice contrarietà.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene privi di conseguenze finanziarie gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8, che pongono probabilmente alcune problematiche attuative, che rimangono però all'interno del merito della materia. L'emendamento 2.9, che interviene a definire un nuovo modello societario, necessita pertanto di una relazione tecnica. La proposta 2.10 risulta priva di effetti finanziari diretti. L'emendamento 2.12 presenta profili analoghi alle precedenti proposte, sulle quali la Commissione ha dato giudizio di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di estendere il giudizio di semplice contrarietà anche all'emendamento 2.12.

Il vice ministro MORANDO, esprimendo la posizione del Governo sul gruppo omogeneo degli emendamenti 2.15 e seguenti, ritiene che essi, pur disponendo un ampliamento del Consiglio di amministrazione, prevedano una diversa forma organizzativa dell'azienda Rai, senza che possano pertanto determinarsi in automatico effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, esaminando gli emendamenti 2.95 e seguenti, considera neutre dal punto di vista finanziario le diverse opzioni concernenti la *governance* della Rai: le strutture verranno adattate all'opzione scelta, senza che si possano affermare ricadute negative sulla finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il giudizio di neutralità finanziaria formulato dal Presidente sul gruppo di emendamenti indicato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime preoccupazione per il contenuto dell'emendamento 2.180, che a suo parere rende possibile una revoca delle deleghe al direttore generale senza riduzione del compenso dovuto allo stesso.

Il PRESIDENTE, a prescindere dal caso specifico della Rai, considera normale che, nei contratti stipulati con gli amministratori, le deleghe siano considerate determinanti per la fissazione del compenso economico.

Il relatore SANGALLI (PD), nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.131 e 2.9. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.3, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 2. Il parere è sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 3 al termine e sull'emendamento 1.25 precedentemente accantonato.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

420ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che, non essendo assistito da relazione tecnica positivamente verificata, è opportuno chiarire se il provvedimento – pur avendo carattere regolamentare – sia stato esaminato dalla Ragioneria Generale dello Stato con esito positivo.

Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l’opportunità di specificare, all’articolo 9, comma 1, che la facoltà di istituire sedi all’estero è sempre subordinata alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 7, della legge n. 125 del 2014. Analogamente osserva che la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento riferisce circa una duplice possibilità per l’individuazione della sede centrale a Roma dell’Agenzia: una prima ipotesi consiste nell’utilizzo gratuito di immobili già nella disponibilità del Ministero, la seconda nella locazione onerosa presso terzi di altri immobili più distanti. Appare evidente come il principio di economicità dell’azione amministrativa imporrebbe la scelta della prima opzione, e suggerirebbe pertanto di esplicitare nel testo dell’articolato una preferenza per gli immobili demaniali o le sedi comunque già nella disponibilità della pubblica amministrazione, specularmente a quanto chiarito dal testo della legge per le sedi all’estero (articolo 17, comma 7). Quanto all’articolo 10, andrebbe chiarito che il riferimento dell’articolo 10, comma 1, alla contrattazione decentrata riguarda solo la necessità tecnica di definire i profili professionali specifici dell’Agenzia, e non può comportare l’attribuzione di uno *status* giuridico-economico superiore, dal momento che la legge istitutiva prevede l’applicazione del contratto collettivo del comparto Ministeri senza deroghe (articolo 19, comma 4). L’articolo 13 dello schema richiama le fonti di finanziamento dell’Agenzia, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della legge. Stante, tuttavia, l’ampia variabilità degli introiti previsti in tutte le voci di possibile finanziamento, occorre chiarire se lo statuto sia in grado di creare delle rigidità sul lato della spesa, con conseguenze negative sul bilancio dello Stato. Si dovrebbe, pertanto, valutare la necessità di specificare che – in caso di riduzione degli stanziamenti ministeriali per la cooperazione, di riduzioni delle dotazioni finanziarie del MAECI da parte del Parlamento o di insufficienza delle altre fonti di entrata rispetto alle originarie previsioni – il Direttore dell’Agenzia è tenuto, stanti gli ampi poteri affidatigli dall’articolo 5, a disporre la corrispondente riduzione dell’attività dell’Agenzia o la limitazione delle proprie strutture o spese all’estero. Occorre un chiarimento anche sulla portata dell’articolo 23, ove si prevede che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo possa mettere a disposizione del Direttore dell’Agenzia, dal momento della nomina, il proprio personale comandato.

Non è chiaro, infatti, come mai non si sia specificato a quali fini viene garantita questa ampia disponibilità (probabilmente ci si riferisce alle attività funzionali all'avvio dell'attività della stessa Agenzia) né si sia fornito un criterio di proporzionalità tra le specifiche esigenze e il contingente di personale concretamente utilizzato, al fine di evitare scoperture di personale presso gli uffici del Ministero che proseguono la loro attività ordinaria. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma che il provvedimento è previsto di una relazione tecnica realizzata in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, anche se nello stampato non compare una formale verifica positiva. Quanto alle osservazioni specifiche sollevate dal relatore, ribadisce che le sedi all'estero potranno essere istituite solo in presenza delle adeguate disponibilità di bilancio, anche se non vi è una contrarietà del Governo a ripetere questo principio anche all'interno dello statuto. Chiarisce, poi, che l'individuazione della sede centrale di Roma, ancora articolata in due ipotesi nella relazione, è nel frattempo maturata in favore degli edifici demaniali adiacenti al Ministero degli affari esteri, già disponibili. Rispetto all'osservazione concernente l'articolo 10, conferma che l'intendimento del Governo è senz'altro quello di affidare alla contrattazione decentrata solamente un ruolo di identificazione tecnica di profili professionali e mansioni, senza alcuna possibilità di miglioramenti dello *status* giuridico o economico per questa via. Assicura, inoltre, che le risorse a disposizione dell'Agenzia per ciascun anno finanziario saranno strettamente legate agli stanziamenti deliberati dal Parlamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo. Corroborata, da ultimo, l'ipotesi formulata dal relatore circa la destinazione del personale messo a disposizione del futuro direttore dell'agenzia: si tratta effettivamente di dipendenti necessari per lo svolgimento delle funzioni connesse all'avvio dell'attività. L'ampio numero di risorse umane prefigurate dallo statuto consegue alle specifiche necessità della costituzione del nuovo ente.

Il presidente AZZOLLINI prende atto dei chiarimenti resi e si dichiara in attesa di ricevere la formale verifica della Ragioneria sul testo, come da prassi.

Il relatore SANTINI (*PD*) preannuncia che predisporrà una bozza di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull'emendamento 3.21, confermando le valutazioni espresse dal relatore circa l'onerosità della lettera c). Condivide anche la presenza di maggiori oneri in relazione alla proposta 3.0.1. Diverso, a sua opinione, il caso degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, che appaiono neutri dal punto di vista della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE osserva che la proposta 3.5 appare limitare in modo sostanziale la possibilità di azioni di responsabilità rispetto alla gestione aziendale, diminuendo pertanto il livello di controllo.

Il vice ministro MORANDO condivide l'analisi del Presidente, evidenziando che, invece, il successivo emendamento 3.6 appare meno restrittivo. Quanto all'emendamento 3.10 e all'analogo 3.11, essi appaiono, da diversi punti di vista, non in linea con il dettato del diritto europeo, e pertanto idonei a generare un contenzioso con le autorità di tutela della concorrenza. Analogo giudizio negativo esprime sulla proposta 3.13, mentre non ritiene vi siano osservazioni di carattere finanziario sugli emendamenti 3.14 e 3.16.

Il relatore SANGALLI (PD), alla luce delle considerazioni svolte, propone l'espressione di un parere così formulato: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.21 (limitatamente alla lettera c) del comma 1-ter), 3.0.1, 3.5, 3.10, 3.11 e 3.13. Esprime, altresì, un parere di semplice contrarietà sulla proposta 3.6. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 3. Il parere è sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 4 al termine e sull'emendamento 1.25 precedentemente accantonato, nonché su tutte le riformulazioni.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice LEZZI (M5S), facendo seguito alle richieste di audizioni già formulate nel corso della seduta di ieri, evidenzia l'opportunità di svolgere le stesse prima della discussione generale.

Il PRESIDENTE fa presente che l'organizzazione e lo svolgimento di audizioni prima della discussione generale appare incompatibile con la necessità di un celere ed ordinato svolgimento dei lavori, specialmente in considerazione del carattere di conversione di un decreto-legge dell'atto esaminato. Fa poi presente che sarà stabilita nella giornata di domani l'eventuale calendario delle audizioni nonché il termine per la presentazione degli emendamenti.

Dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) dichiara la propria insoddisfazione per le norme in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici contenute nel decreto. Ritiene, infatti, che nonostante le ripetute dichiarazioni di intenti del Presidente del Consiglio circa la necessità di interventi ad ampio spettro sugli edifici scolastici, le previsioni del testo – limitate al solo caso della bonifica da amianto – risultino limitate e non risolutive per i problemi in parola. Gli spazi finanziari garantiti agli enti locali dal decreto sono limitati e una recente circolare applicativa della Presidenza del Consiglio risulta ulteriormente restrittiva, imponendo complicazioni procedurali. Preannuncia, dunque, che anche tramite emendamenti chiederà un ampliamento dell'intervento sul punto.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) richiama l'articolo 11 del decreto che interviene nel processo di ricostruzione delle aree dell'Abruzzo colpite da sisma del 2009. Il provvedimento del Governo risulta senz'altro apprezzabile, perché mira a migliorare ed accelerare la ricostruzione, nell'ambito delle risorse già stanziare, aumentando la vigilanza contro le possibili infiltrazioni criminali. Nonostante il contesto ampiamente positivo, considera il testo migliorabile, innanzitutto intervenendo su alcune dichiarazioni di incompatibilità in esso contenute, che escluderebbero senza ragione diversi professionisti ed imprese dai lavori di ricostruzione. Ravvisa, inoltre, la necessità di intervenire sul processo di ricostruzione degli edifici pubblici e religiosi che si trovino inseriti in contesti urbanistici privati, il cui ritardo sta influenzando negativamente anche quelle attività di ripristino. Un ultimo aspetto che ritiene di mettere in luce riguarda profili di tipo specificamente contabile relativamente alla ripartizione del Fondo di riequilibrio degli enti locali: i contributi sono assegnati a tali enti sulla base della spesa degli ultimi anni finanziari; nel caso dell'anno 2009, nel quale si è verificato l'evento sismico, tali dati non dovrebbero essere considerati per i comuni del cratere, essendo evidente che il picco di spesa registrato in quel periodo si presenta anomalo rispetto alla gestione ordinaria per la necessità di dare risposte immediate alla prima fase emergenziale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ribadisce quanto già osservato in precedenti occasioni circa il carattere palesemente discriminatorio degli interventi di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali. In particolare, la totale esclusione della Sardegna emerge anche in questo decreto,

dove invece si va incontro nuovamente alle necessità di altri territori già oggetto di sostegno in diverse e ripetute occasioni. Passa poi ad esprimere una forte preoccupazione sulle problematiche, ancora insolte, derivanti dal processo di ristrutturazione delle province. Se, da un lato, vi è stata scarsissima attenzione per il personale dipendente da tali enti, la cui collocazione professionale ad oggi è ancora pesantemente incerta, dall'altro lato, le competenze delle province non sono state oggetto di una razionale ed organica revisione. Cita il caso dei servizi per l'impiego, trattati solo dal punto di vista burocratico, senza alcuna attenzione per l'efficienza e la capacità di rispondere alle istanze dei disoccupati. Ricorda che in diversi paesi europei sono state avviate esperienze molto più edificanti, sia in termini di coinvolgimento dei cittadini interessati ai processi di mobilità, sia per quanto riguarda l'efficacia degli interventi di riqualificazione e formazione dei lavoratori.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

236^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel dare conto dei lavori dell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, informa la Commissione circa l'assegnazione di alcuni schemi di decreto legislativo finalizzati all'esercizio della delega fiscale, riguardanti le se-

guenti materie: la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali; la stima e il monitoraggio dell'evasione fiscale, nonché il monitoraggio e il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; la semplificazione e la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Ai fini di un più approfondito esame di tali Atti del Governo, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto sull'opportunità di integrare il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, indicando quali soggetti da audire l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane, il Dipartimento delle finanze, l'Ufficio parlamentare di bilancio, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la società Equitalia, nonché gli organismi rappresentativi dei commercialisti e dei tributaristi.

Segnala infine che lo schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio è stato assegnato in congiunta con la Commissione giustizia.

Per l'intera procedura, fatta salva l'intesa con la Presidenza della 2ª Commissione, si è convenuto di concludere l'*iter* nella prima settimana d'agosto.

Comunica quindi che l'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea si concluderà nel mese di luglio con l'audizione del rappresentante della Banca d'Italia nel comitato di sorveglianza della BCE.

Invita infine i Gruppi a segnalare i componenti della delegazione della Commissione che il 14 luglio si recherà in visita presso il Comando generale della Guardia di finanza.

La Commissione prende atto.

Ai fini di una più compiuta programmazione dei lavori, il PRESIDENTE rivolge quindi un quesito al rappresentante del Governo relativamente al rinvio in Parlamento degli Atti del Governo n. 161 (recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese), n. 162 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici) e n. 163 (recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente), già esaminati dalla Commissione nelle versioni originarie.

Il vice ministro CASERO segnala l'intenzione del Governo di emanare in tempi brevi i relativi decreti legislativi, possibilmente entro la metà del mese di luglio.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM (2015) 129 definitivo) (n. COM (2015) 129 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. COM (2015) 135 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore SUSTA (*PD*) dà conto delle osservazioni trasmesse dalla 14^a Commissione. Si riserva quindi di presentare uno schema di parere nella seduta di domani, anticipando una valutazione positiva sugli Atti in titolo. Dichiara peraltro la propria disponibilità a valutare eventuali rilievi formulati dai commissari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Idem aveva svolto la relazione generale.

In discussione generale interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), che giudica molto importante il provvedimento in esame, formulando apprezzamento per alcune misure positive nei riguardi degli enti locali, tra cui le norme sull'allentamento dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, anche al fine di favorire l'utilizzo delle risorse destinate alla messa in sicurezza dei plessi scolastici, nel quadro degli interventi di bonifica dell'amianto.

Prospetta poi l'opportunità di inserire nel parere un'osservazione riguardante la funzionalità dei servizi educativi scolastici: infatti, a seguito della legge n. 56 del 2014 sul riordino degli enti provinciali, è stato introdotto un blocco delle assunzioni da parte degli enti locali, il cui venir

meno è condizionato al riassorbimento del personale in esubero delle province.

Ne è quindi derivata l'impossibilità per gli asili nido e le scuole materne comunali di procedere alle necessarie assunzioni. Invece, accogliendo le istanze fortemente reiterate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e da numerose realtà cittadine desiderose di mantenere attiva la rete dei servizi offerti ai cittadini, sarebbe opportuno escludere dal blocco delle assunzioni proprio il personale preposto a coadiuvare l'erogazione dei servizi educativi nelle scuole dell'infanzia.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), nell'esprimere apprezzamento per la norma che attribuisce ai comuni ulteriori spazi finanziari da utilizzare per la bonifica dei plessi scolastici dalla presenza di amianto, ribadisce la necessità che, pur nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica, il Governo adotti i provvedimenti finalizzati ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse allocate nei bilanci comunali ed utilizzate per la messa in sicurezza e la riqualificazione dei plessi scolastici, anche alla luce della situazione di forte criticità, in termini sia di agibilità che di staticità, in cui molti istituti versano, come certificato da autorevoli studi svolti in tempi recenti da associazioni come Cittadinanzattiva.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), ricollegandosi all'articolo 4 del decreto-legge in esame, si sofferma sulla questione rappresentata dalla ricollocazione dei dipendenti delle province specializzati nel settore archivistico e culturale, i quali, a seguito del riordino operato dalla legge n. 56 del 2014, si trovano penalizzati dalla riduzione delle competenze degli enti provinciali. Pertanto, considerata la penuria di tali figure professionali presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sarebbe auspicabile ricollocare tali dipendenti nelle sedi e articolazioni territoriali del Dicastero. Tale soluzione rappresenterebbe un elemento gratificante per i lavoratori e determinerebbe un vantaggio per le strutture ministeriali, evitando altresì la dispersione di un importante patrimonio di professionalità.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) giudica apprezzabile ogni misura di allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno sul versante della riqualificazione degli istituti scolastici, ritenendo tuttavia che il problema di fondo risieda nella scarsa funzionalità di un meccanismo che penalizza i comuni virtuosi e premia quelli che incrementano il prelievo tributario. Pertanto, a prescindere dal settore oggetto di allentamento, ciò che va radicalmente rivisto è il meccanismo di funzionamento del patto.

Il senatore LIUZZI (*CRi*), nel ricollegarsi alle considerazioni svolte dal senatore Marin, giudica indilazionabile correggere gli aspetti distorsivi del patto di stabilità interno, considerato che esso, secondo l'opinione

pressoché unanime degli amministratori comunali, penalizza gli enti di prossimità, scaricando su questi ultimi i costi del rigore finanziario.

Nell'associarsi poi alle riflessioni svolte dal presidente Marcucci, prospetta la necessità di dare soluzione al problema dei dipendenti delle province collocati nell'organico degli enti sinfonici provinciali, trattandosi di una realtà presente, a titolo esemplificativo, presso la provincia di Lecce e la città metropolitana di Bari.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) giudica positivo l'intervento volto a destinare risorse finanziarie per la bonifica dei plessi scolastici affetti dalla presenza di amianto, pur ritenendo esigue le disponibilità allocate.

Con riferimento poi all'articolo 16, paventa come l'attribuzione di un ruolo di vigilanza a Consip s.p.a. possa comportare la lesione dei parametri di trasparenza dei bandi pubblici.

Da ultimo, si sofferma sulla norma di cui all'articolo 11, comma 2, che, pur non rientrando strettamente nell'ambito di competenza di questa Commissione, va denunciata per la gravità delle conseguenze: infatti, nel prevedere, con riferimento esclusivo alla ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, che il progettista e il direttore dei lavori non possano avere rapporti professionali, commerciali o di collaborazione con l'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione, comporta l'esclusione delle imprese del territorio, con una illogica e immotivata discriminazione.

La relatrice IDEM (*PD*), nel concordare con i rilievi formulati dalla senatrice Puglisi e dai senatori Conte e Marcucci, preannuncia la formulazione di una proposta di parere che tenga conto delle riflessioni emerse nel corso del dibattito.

Incidentalmente, rappresenta poi la necessità di acquisire chiarimenti circa la portata normativa dell'articolo 9, commi 10 e 11, che estende la disciplina prevista per le università non statali che gestiscono in forma diretta i policlinici universitari a quelle che la svolgono attraverso enti autonomi, con relativo concorso finanziario statale.

Apprezza poi le valutazioni formulate dal Gruppo di Forza Italia circa le storture del patto di stabilità interno, giudicandole come la volontà di ripensare un meccanismo che ha le sue radici in interventi normativi predisposti all'epoca dell'ultimo governo Berlusconi.

Allo scopo di affinare la proposta di parere chiede, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,45.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto la proposta avanzata, pur contenendo elementi ap-

prezzabili, non affronta in maniera incisiva il tema del superamento del patto di stabilità interno.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (n. 180)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso è stato adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 213 del 2009, che rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione dei criteri e delle motivazioni di assegnazione della quota premiale del fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

Più precisamente, il citato articolo 4, comma 1, nella versione vigente, dispone che la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del FOE è soggetta ad incrementi annuali avvenga sulla base: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR); e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Pertanto, lo schema di decreto in esame definisce i criteri di ripartizione tra gli enti di ricerca della somma complessiva di poco meno di 99,5 milioni di euro a valere sull'annualità 2014.

Esso risulta, quindi, consequenziale al decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 851, che, all'articolo 3, dispone che la somma di circa 99,5 milioni di euro del finanziamento premiale sia erogata secondo la seguente ripartizione: il 70 per cento in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente; il restante 30 per cento in base a specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti.

Nel dettaglio, lo schema di decreto in commento reca, all'articolo 1, l'individuazione in 99.495.475 euro della somma da destinarsi al finanziamento premiale del FOE per l'anno 2014.

L'articolo 2 prevede che il 70 per cento della somma destinata al finanziamento premiale sia ripartito secondo i seguenti criteri e motivazioni: valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010, basata principalmente sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, tenendo conto del valore medio della premialità per gli anni 2012 e 2013; in assenza di VQR, valutazione della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nel biennio 2012-2013; individuazione e classificazione degli enti in «gruppi» di appartenenza, in termini di numero dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza scientifica degli stessi.

L'articolo 3 dispone, poi, che la ripartizione della residua quota del 30 per cento del finanziamento premiale avvenga mediante la valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, che dovranno riferirsi, preferibilmente, agli ambiti di intervento in materia di ricerca e sviluppo prioritari per il Paese, inseriti nel programma *Horizon 2020* e tali da garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ad alcune aree di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica analiticamente individuate nella disposizione in commento.

In base all'articolo 7, che modifica sul punto il citato decreto ministeriale n. 851 del 2014, l'assegnazione della quota del 30 per cento avverrà entro il 15 luglio 2015 (anziché il 28 febbraio).

L'articolo 4 individua, quindi, i seguenti criteri di valutazione dei programmi e progetti di ricerca: sviluppo delle competenze; grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati; attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico-finanziaria; *team* di programma o progetto e *governance*.

Infine, gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, i requisiti dei programmi e progetti di ricerca, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento.

In conclusione, auspica che, a partire dalle prossime annualità, la quota di finanziamento premiale non sia più inclusa all'interno del Fondo ordinario, ma rivesta un carattere aggiuntivo.

Rileva poi la necessità di rivedere il termine del 15 luglio 2015 previsto dall'articolo 7 come scadenza per l'erogazione della quota del 30 per cento, stante l'impossibilità di rispettarlo, alla luce dei tempi tecnici necessari.

Fa, quindi, presente come il Governo dovrà trasmettere, in ogni caso, anche lo schema di decreto recante l'effettiva erogazione della quota premiale e auspica, per il futuro, una trasmissione degli atti di ripartizione dei fondi allineata, in termini temporali, con le annualità di riferimento.

Da ultimo, secondo l'ottica condivisa dal Governo e dalla maggioranza, sottolinea come provvedimenti di questo tenore vadano inquadrati nell'ambito del riassetto complessivo del comparto della ricerca, auspi-

cando maggiori investimenti nella ricerca pubblica sia universitaria che *extra* universitaria, in quanto elemento imprescindibile per accrescere la competitività del sistema Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977

La 7^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e valutate positivamente le disposizioni di competenza, con particolare riferimento:

– all'articolo 1, commi 2, lettera *b*), e 4, che, attribuisce ai comuni spazi finanziari per 40 milioni di euro annui nel quadriennio 2015-2018, da utilizzarsi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, a seguito della bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

– all'articolo 9, comma 7, che proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2015 il termine entro cui i comuni devono attivare la procedura per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;

– all'articolo 16, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici delle gare di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica di avvalersi di Consip Spa quale centrale di committenza per lo svolgimento delle procedure di concessione;

rilevato che:

– l'articolo 9, commi 10 e 11, estende la disciplina sulle università private che gestiscono in forma diretta i policlinici universitari agli istituti universitari che svolgono tale gestione attraverso enti autonomi costituiti e controllati dalla stessa università, al fine – come riportato nella relazione di accompagnamento del Governo – di consentire una differente articolazione organizzativa, in considerazione delle diverse esigenze dell'ambito di assistenza sanitaria, rispetto a quello universitario;

considerato, altresì, che:

– l'articolo 4, comma 1, prevede la disapplicazione – al solo fine della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 – del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno, mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che il personale delle province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa, previo consenso dell'interessato, verifica della capienza

della dotazione organica dell'amministrazione ricevente, oltre che della disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente;

– numerose amministrazioni provinciali hanno attualmente alle proprie dipendenze figure professionali particolarmente qualificate in attività connesse alla gestione del patrimonio culturale, archivistico e turistico, come nel caso di esperti nel settore degli archivi digitali e della produzione archivistica in generale;

– a seguito del riordino delle province e della relativa riduzione di competenze, tali figure professionali dovrebbero essere ricollocate presso altre amministrazioni, con il rischio di disperdere un importante patrimonio di competenze. Peraltro, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta attualmente privo di un numero di professionalità analoghe a quelle in oggetto adeguato a fronteggiare i propri fabbisogni organizzativi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– risulta auspicabile, in sede di utilizzo degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, che i comuni, nel quadro degli interventi finalizzati alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, garantiscano la priorità alla messa in sicurezza dei plessi scolastici. Più in generale, si invita il Governo ad intraprendere gli sforzi necessari ad incrementare le risorse finalizzate alla riqualificazione delle strutture scolastiche ancora affette da presenza di amianto sia attraverso un ulteriore allentamento del patto di stabilità interno sia attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive;

– appare, altresì, urgente un intervento normativo che, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, consenta di scorporare, ai fini del patto di stabilità interno, le risorse allocate presso i bilanci dei comuni e destinate alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

– in merito all'articolo 4, risulta opportuno che i dipendenti delle province specializzati in attività connesse alla gestione del patrimonio culturale, archivistico e turistico trovino – a seguito del riordino degli enti provinciali disposto con la legge n. 56 del 2014 – ricollocazione presso le sedi periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, consentendo, da un lato, di arricchire il capitale umano del dicastero e, dall'altro, di valorizzare le competenze professionali di questi lavoratori, evitando di disperdere un importante patrimonio professionale;

– risulta doveroso, in coerenza con le richieste avanzate dai comuni, garantire il ripristino del processo di assunzione delle figure professionali necessarie ad assicurare l'erogazione dei servizi educativi legati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono stati ritirati gli emendamenti 2.6, 2.117, 2.157, 4.2 e 5.9. È stato altresì presentato il nuovo emendamento 2.181 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritira gli emendamenti 2.97, 3.6, 3.9, 4.35, 5.2 e 5.26.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla votazione sull'ordine del giorno e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1880.

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l'ordine del giorno G/1880/8/1 che, pertanto, non è posto in votazione.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 01.1 è posto in votazione e respinto. Con successive, separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 01.2 (fatto proprio dal senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*)) e 1.1.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, che detta norme per la privatizzazione della RAI e per l'utilizzo del termine «servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale». In merito, sottolinea l'esigenza di chiarire definitivamente l'equivoco sulla natura pubblica o privata della RAI attraverso la privatizzazione, che metterebbe l'azienda in grado di meglio competere sul mercato e di sottrarsi al controllo della politica.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il relatore RANUCCI (*PD*) invita i proponenti a riformulare l'emendamento 1.16, sopprimendo la parola «ventennale».

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) fa suo l'emendamento 1.16 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 1.16 (testo 2) è approvato.

Con successivi, separati scrutini, sono quindi respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19 (fatti propri dal senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*)).

Essendo stato l'emendamento 1.20 dichiarato decaduto per assenza del proponente, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.21 e 1.22.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione Bilancio deve ancora formulare il prescritto parere sulla proposta emendativa 1.25. Dispone pertanto l'accantonamento 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27, che intervengono tutti sulle medesime parti del disegno di legge n. 1880.

Successivamente, sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 1.32 in assenza dei proponenti.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1, che chiarisce le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ne rafforza il carattere di indipendenza.

Il sottosegretario GIACOMELLI, pur condividendo in linea di principio la necessità di una riflessione complessiva sul ruolo delle autorità di garanzia, osserva che il tema dovrebbe essere affrontato in altra sede.

L'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è quindi respinto.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

Con separate votazioni, sono poi respinte le proposte 2.3 (fatta propria dal senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*)) e 2.4.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.7, volto a sottrarre il consiglio di amministrazione della RAI dal controllo dei partiti attraverso meccanismi di sorteggio tra candidature dotate di particolari requisiti di competenza e indipendenza.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) si dichiara contrario all'emendamento 2.7, rilevando che la soluzione prospettata non risulta idonea a garantire l'indipendenza della RAI dal controllo politico. Ribadisce l'esigenza di sciogliere l'equivoco riguardo alla natura di soggetto ibrido pubblico-privato dell'azienda.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) preannuncia anch'egli il voto contrario sulla proposta emendativa 2.7, osservando che nella definizione del ruolo della RAI non si può prescindere dalla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale che riconosce al Parlamento un ruolo centrale di controllo a garanzia del pluralismo. Censura pertanto la proposta del Governo che viola apertamente questo principio.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8 (fatto proprio dal senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*)).

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira le proposte 2.9 e 2.11.

Posto in votazione, è respinto l'emendamento 2.10.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) fa suo l'emendamento 2.12 e lo sostiene, sottolineando l'importanza di affrontare il tema della privatizzazione della RAI.

Il sottosegretario GIACOMELLI concorda sulla rilevanza del tema, che dovrebbe però essere affrontato nell'ambito di una più ampia riflessione sulla definizione del servizio pubblico.

L'emendamento 2.12 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento 2.13, volto a sopprimere alcune modifiche che il testo in esame apporta al decreto legislativo n. 177 del 2005, trattandosi di aspetti qualificanti che dovrebbero essere affrontati in un contesto più ampio.

L'emendamento 2.13 è quindi posto in votazione e respinto. Viene poi dichiarato decaduto l'emendamento 2.14 in assenza dei proponenti.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene in merito alla proposta emendativa 2.15, che allarga da sette a dodici il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI, rilevando che, a seguito della riforma elettorale, questo sembra l'unico sistema per garantire che anche le minoranze parlamentari possano concorrere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, che sarebbe in caso contrario monopolizzato dal Governo e dalla maggioranza.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Airola, ricordando che la normativa vigente affida al Parlamento un ruolo centrale nella designazione del consiglio di amministrazione proprio a garanzia del pluralismo. Il progetto di riforma del Governo viola invece questo equilibrio, introducendo una sorta di «superlottizzazione», il che spiega l'esigenza di accrescere il numero di consiglieri di amministrazione.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) concorda con le osservazioni del senatore Gasparri.

Il senatore PAGNONCELLI (*CRi*) preannuncia la sua astensione sull'emendamento 2.15 e su tutti i successivi che introducono variazioni al numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene a sostegno della proposta 2.18.

Con successive, separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) sostiene la proposta 2.21 che, nell'ampliare a dodici i componenti del consiglio di amministrazione, aumenta a tre il numero dei componenti eletti in rappresentanza dei dipendenti della RAI, allo scopo di valorizzare meglio le professionalità aziendali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) contesta l'emendamento 2.21, sottolineando che la lottizzazione della RAI in passato ha riguardato anche le assunzioni dei dipendenti, mortificandone le professionalità.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Gasparri, evidenziando l'opportunità di aumentare il numero dei consiglieri d'amministrazione nominati in rappresentanza dei dipendenti della RAI per tenere conto delle numerose e diversificate figure professionali esistenti nell'azienda.

In esito a separati scrutini, sono quindi respinte le proposte 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Dopo un intervento in dichiarazione di voto del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 2.26 è posto ai voti e respinto.

Con ulteriori, distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30.

Al senatore CIOFFI (*M5S*), che chiede chiarimenti sulle finalità della proposta 2.31, risponde poi il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*).

L'emendamento 2.31 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore FILIPPI (*PD*), in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede di rinviare il seguito dell'esame, convocando una nuova seduta per la giornata di domani.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di convocare la successiva seduta per la giornata di domani alle ore 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una seduta per domani, giovedì 2 luglio 2015, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1880**

Art. 1.

1.16 (testo 2)

SCAVONE, DAVICO, MARGIOTTA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel quadro della concessione che riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale».

Art. 2.

2.181 (testo 3)

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», aggiungere in fine le seguenti parole: «L'amministratore delegato, qualora dipendente di RAI-Radiotelevisione italiana Spa all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a mettersi in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 177 DEFINITIVO (USO DI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI)

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1728) Deputato Susanna CENNI ed altri. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) informa che in qualità di relatrice del disegno di legge in questione ha presentato gli emendamenti nn. 1.100, 1.200, 2.100, 8.100, 10.100, 14.100 e 16.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Propone poi, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per martedì 7 luglio, alle ore 11.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SAGGESE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che esso, approvato dalla Camera dei deputati, contiene le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, definito come «Legge europea 2014», e rappresenta uno dei due strumenti legislativi in cui si è sdoppiata la tradizionale legge comunitaria, che costituisce l'attuale quadro di riferimento quanto alla partecipazione italiana alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche europee.

Il vigente impianto di adeguamento agli obblighi europei prevede pertanto che, mentre le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale siano affidate alla legge di delegazione europea, la legge europea, quale quella attualmente in esame, abbia la funzione di dare attuazione agli atti comunitari e ai trattati conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione, ricomprendendo al suo interno tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere a obblighi europei e finalizzate sia a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione comunitaria sia ad agevolarne la chiusura, qualora esistenti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, richiama l'attenzione in particolare sugli articoli 19 e 20, e per alcuni profili sull'articolo 14.

L'articolo 19 è inteso al recepimento della direttiva 2014/64/UE, che ha modificato le norme sul sistema di identificazione degli animali della specie bovina: sono state introdotte norme di coordinamento con alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 relative alle modalità dei codici di identificazione unici nonché alle ipotesi di mezzo di identificazione elettronica.

Ricorda che il suddetto regolamento prevede che, a decorrere dal 18 luglio 2019, gli Stati membri garantiscano, per gli animali della specie bo-

vina, la possibilità tecnica di impiego di un identificatore elettronico, consentendo agli Stati membri che lo stesso sia reso obbligatorio.

La novella di cui all'articolo 19, modificando la normativa nazionale, recepisce tali norme di coordinamento con riferimento alla tipologia delle informazioni da inserire nell'Anagrafe nazionale bovina. A tale proposito ricorda che a partire dal 2000, in Italia, è operante una Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, comprendente sette anagrafi diverse, in cui sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini.

L'articolo 20, introdotto durante l'esame presso la Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

La citata direttiva (UE) 2015/412 ha innovato rispetto al quadro normativo sulla coltivazione di OGM, stabilendo che gli Stati membri saranno liberi di scegliere se avere o meno colture geneticamente modificate sul proprio territorio, per cui ogni singolo Paese potrà chiedere di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sia durante la procedura di autorizzazione, sia dopo la sua concessione. Pertanto, la limitazione o il divieto della coltivazione di OGM non è più connesso solamente al verificarsi di casi di emergenza o di «nuove prove» relative al rischio di un OGM per la salute umana o per l'ambiente.

Specifica che il comma 1 della disposizione in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015.

In base al comma 2, se risulta confermato dal richiedente l'ambito geografico della notifica o domanda iniziale, con decreto del MiPAAF possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati.

Il comma 3 provvede all'aspetto sanzionatorio, comprendente l'obbligo per l'autore del delitto a rimuovere, a propria cura e spese, le coltivazioni di sementi vietate ed a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Restano fermi, in base al comma 4, i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002.

Quanto all'articolo 14, ricorda che esso riguarda la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «*de minimis*» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche. Il sistema previsto dall'articolo, finalizzato a dare piena esecuzione alle dispo-

sizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, viene realizzato attraverso una serie di modifiche alla normativa vigente.

Nel contesto della norma, il comma 5 si occupa degli aiuti di Stato concernenti il settore primario, stabilendo che il monitoraggio delle informazioni aventi ad oggetto gli aiuti nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi quelli nelle zone rurali, e della pesca ed acquacoltura, continua ad essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento, costituita rispettivamente dal Regolamento 702/2014 e dal Regolamento 1388/2014, assicurando la piena integrazione ed interoperabilità del Registro nazionale con quelli già esistenti in agricoltura e pesca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame dispone un'ampia serie di misure volte ad incidere su diversi e rilevanti profili riguardanti gli enti territoriali, aventi ad oggetto, tra gli altri, il patto di stabilità interno, la fiscalità, il personale e gli esuberi delle Province, la contabilità e il pagamento dei debiti, nonché interventi mirati per le zone colpite negli ultimi anni da eventi sismici.

All'interno delle misure contenute nel provvedimento, richiama alcune disposizioni che assumono rilievo quanto ai profili di competenza della Commissione.

L'articolo 8 stabilisce per il 2015 un incremento di 2 miliardi di euro del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento delle regioni e province autonome per determinate tipologie di debiti, prevedendo altresì l'attribuzione ai comuni per l'anno 2015 di un contributo di complessivi 530 milioni di euro.

Rileva che il comma 13 dell'articolo citato, novellando l'articolo 1, comma 9-*quinquies*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, prevede l'anticipazione dal 30 settembre al 30 giugno 2015 del termine ultimo per la verifica del gettito IMU dei terreni montani e parzialmente montani relativo all'anno 2014.

Osserva che particolare rilievo assumono le disposizioni dell'articolo 12, che prevede l'istituzione di zone franche urbane nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Le agevolazioni destinate alle zone franche citate, elencate dal comma 5 della norma, sono riconducibili, entro i limiti ivi indicati, ad

esenzioni dalle imposte sui redditi, dall'IRAP e dalle imposte municipali proprie per gli immobili.

Il comma 2 individua i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, riservate alle microimprese, già costituite alla presentazione dell'istanza, la cui attività si svolge all'interno della zona franca, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili.

Il comma 3, in particolare, investe il settore primario, stabilendo che le agevolazioni in oggetto sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di Stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013, valido per la generalità delle imprese, ed al regolamento (CE) n. 1408/2013, il quale disciplina per il settore agricolo quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Un ulteriore requisito d'accesso è contenuto nel comma 4, che prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati.

Reputa che particolare interesse rivesta l'articolo 13, il quale detta disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna (individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, *indi* dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012), attraverso una rimodulazione delle misure già poste in essere dai precedenti interventi legislativi.

Il comma 1 autorizza il Presidente della Regione Lombardia a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni di euro, per le finalità previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *f*), tra le quali sono previsti, previa presentazione di perizia giurata, contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali.

Il comma 3 riguarda la regione Emilia-Romagna: vi si prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per i comuni della regione interessati dal sisma del 2012, pari alle somme derivanti da rimborsi assicurativi per i danni provocati sui propri immobili e che concorrono al finanziamento degli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, nel limite di 20 milioni per il 2015.

Il comma 4 estende di 18 mesi – dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 – il termine temporale per l'esenzione IMU nelle zone interessate dal sisma, per i fabbricati distrutti o inagibili, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità.

Il comma 5, infine, estende ai danni subiti dai prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio i benefici di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, consistenti in contributi concessi anche mediante finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro, i cui beneficiari usufruiscono inoltre di un credito di imposta.

In merito ricorda che il decreto-legge n. 74 del 2012, articolo 3, comma 1, lett. *b-bis*), prevede, previa presentazione di perizia giurata, contributi per risarcire gli imprenditori che hanno subito danni ai prodotti a denominazione di origine tutelata stoccati in strutture ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici.

Richiama infine incidentalmente che le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di polizia provinciale si ricollegano al tema dell'assetto e funzioni del Corpo forestale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE ADIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di ASSALZOO (Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici), sull'atto comunitario n. COM (2015) 177 def. (uso di alimenti geneticamente modificati), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PIGNEDOLI, propone di chiedere al Presidente del Senato di prorogare di ulteriori dieci giorni il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, al fine di consentire un ulteriore approfondimento sulla nomina stessa.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente PIGNEDOLI avverte che la seduta di domani, giovedì 2 luglio, già convocata alle ore 8,45, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1728**

Art. 1.

1.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo:

1) al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

6) al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

7) al comma 4, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

8) al comma 5, sostituire le parole: «conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

9) al comma 5, sostituire le parole: «conservazione della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «conservazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

10) *al comma 6, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

b) all'articolo 3:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

c) all'articolo 4:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

d) all'articolo 5:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

e) all'articolo 6:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

f) all'articolo 7:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

g) all'articolo 8:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

h) all'articolo 9, comma 1, capoverso lettera b-bis), sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

i) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «biodiversità di interesse agricolo» inserire le seguenti: «ed alimentare» e sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

j) all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 6, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

k) all'articolo 12:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

l) all'articolo 13:

1) al comma 1, sostituire le parole: «la biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

3) al comma 2, sostituire le parole: «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

4) al comma 2, sostituire le parole: «della biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

5) alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

m) all'articolo 14:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

n) all'articolo 16:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

2) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

3) *alla rubrica, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;*

o) al titolo, sostituire le parole: «biodiversità agraria e alimentare» con le seguenti: «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare»;

1.200

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario».

Conseguentemente:

a) al comma 5, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

b) all'articolo 2:

1) *al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 2, alinea, dopo le parole: risorse genetiche aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

c) all'articolo 3:

1) *al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «una risorsa genetica» inserire le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

3) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

4) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;*

d) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

3) al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 2, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

g) all'articolo 8,

1) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

2) al comma 3, lettera f), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

h) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

i) all'articolo 13, comma 3, lettera a), dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

j) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «risorse genetiche» aggiungere le seguenti: «di interesse alimentare ed agrario»;

Art. 2.

2.100

LA RELATRICE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito dell'azienda agricola e *in situ*» con le seguenti: «nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*»;

b) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «n situ e nell'ambito di aziende agricole» con le seguenti: «in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole»;

Art. 8.

8.100

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante del Ministero della salute»

Art. 10.

10.100

LA RELATRICE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge. L'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti e» con le seguenti: «della presente legge, nonché»

Art. 14.

14.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «22 maggio» con le parole: «20 maggio».

Art. 16.

16.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 179

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI
ESERCIZI COMMERCIALI)*

Plenaria

157^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1836) Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

(Esame e rinvio)

Il senatore GIROTTO (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

Dopo aver ricordato alcuni disegni di legge presentati negli ultimi anni sullo stesso argomento e i virtuosi casi europei e italiani di riqualificazione, riuso e valorizzazione delle aree prima occupate da insediamenti industriali, con conseguenti vantaggi anche per la salute e l'ambiente, passa all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree industriali dismesse, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e attribuisce alle Regioni il compito di individuare, d'intesa con i Comuni ricadenti nel proprio territorio, le aree in questione, nonché di adottare i relativi progetti di riconversione.

Illustra poi l'articolo 2, sulla base del quale, per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali – da adottare mediante appositi accordi di programma – devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Sempre l'articolo 2 prevede che le opere e gli impianti compresi nei progetti sopra citati siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e stabilisce che i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo saranno individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 3, che prevede una serie di prescrizioni per i progetti di riconversione e riqualificazione: tra l'altro; essi dovranno prevedere interventi di bonifica delle aree oggetto di riconversione e riqualificazione, con particolare riferimento alle aree in cui sono presenti edifici in amianto, e la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico.

Segnala poi l'articolo 4, che dispone misure agevolative per i soggetti proprietari degli edifici e dei terreni ricadenti nelle aree industriali dismesse a fini di riqualificazione energetica e messa in sicurezza. In proposito, invita i colleghi a sostenere la mozione a sua prima firma che propone di stabilizzare l'*ecobonus* fino al 2020.

Conclude l'illustrazione con l'articolo 5, che quantifica in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 l'onere derivante dalle misure contenute nel presente disegno di legge.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, dopo essersi rimesso alla relazione del collega Giroto, propone, anche in considerazione dei numerosi soggetti interessati dal provvedimento, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

La presidente PELINO sollecita i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA SITUAZIONE DELLA FINCANTIERI A MONFALCONE

La senatrice FASIOLO (PD) prende la parola per segnalare la situazione dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, oggetto di un provvedimento di sequestro da parte del tribunale di Gorizia. In conseguenza di tale decisione, infatti, il gruppo industriale, ritenendo strategiche le quattro aree interessate, è stato costretto a sospendere lo svolgimento dell'intero ciclo produttivo.

In conclusione, nell'evidenziare le possibili conseguenze economiche di tale vicenda, anche a fronte di contratti in essere e di tempistiche da rispettare, ritiene sia opportuno sollecitare un interessamento del Ministero dello sviluppo economico.

La Presidente PELINO condivide la sollecitazione della senatrice Fasio.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 762 E CONNESSI (ORARI ESERCIZI COMMERCIALI)

La presidente PELINO comunica che, nell'ambito dell'audizione informale in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, ha depositato un documento che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 1° luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

Plenaria

165ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

indi della Vice Presidente

SPILABOTTE

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice MANASSERO (*PD*) illustra una bozza di relazione, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice, messa ai voti, è approvata.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore ANGIONI (*PD*) specifica che gli aspetti di interesse della Commissione sono ravvisabili all'articolo 15, che concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e le funzioni am-

ministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Atteso che tale disciplina è oggetto di revisione da parte dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in materia di riordino della normativa riguardante i servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del Governo n. 177), attualmente all'esame delle Commissioni Lavoro delle due Camere, sottolinea l'opportunità di un coordinamento tra le due norme. Si sofferma quindi sul comma 2 dell'articolo 15, che introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego, mentre i successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per il funzionamento dei servizi stessi. Sulla base del comma 5 è autorizzata, per il 2015, un'anticipazione delle risorse finanziarie a seguito della stipula della convenzione; con il comma 6 si introduce una norma di coordinamento che modifica il comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, in tema di anticipazioni delle quote europee per finanziare i rapporti di lavoro che consentono il funzionamento dei servizi per l'impiego.

Da ultimo, il relatore segnala l'articolo 1, che ridetermina gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali; il comma 2, in particolare, esclude dal patto le spese sostenute dai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici o concessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto. Conclusivamente, il relatore si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1962

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento, presentato alle Camere in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea;

visto l'articolo 16, che, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili;

valutato che l'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori, in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi;

considerato che l'articolo 18 individua i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In merito all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), si suggerisce di valutare se l'esiguità della sanzione pecuniaria prevista in caso di attività lavorative di minorenni possieda un reale potere dissuasivo, considerato che la legge di riferimento che prevede norme sanzionatorie analoghe in tema di lavoro minorile risale al 1967 (legge 17 ottobre 1967, n. 977).

Con riferimento all'articolo 18, che prevede la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, a condizione della sussistenza di almeno 52 settimane maturate, si suggerisce di chiarire se tale requisito sia soddisfatto anche da periodi di assicurazione non coperti da contribuzione. Inoltre, poiché la possibilità di cumulo viene introdotta senza effetto retroattivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, si reputa opportuno valutare la congruità della mancanza della retroattività nella decorrenza dei tratta-

menti. Considerato altresì il nuovo istituto del cumulo, si raccomanda di stimare l'opportunità della limitazione del medesimo ai rapporti di lavoro svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, tenendo anche conto che una medesima organizzazione internazionale può avere alcune sedi in tali ambiti territoriali ed altre sedi in ambiti diversi.

Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 18, che prevede, in alternativa alla domanda di cumulo, la possibilità di riscatto dei periodi contributivi inerenti a rapporti di lavoro presso un'organizzazione internazionale, si suggerisce di definire se la possibilità di riscatto sia estesa anche ai rapporti di lavoro con organizzazioni internazionali svolti nel territorio italiano. Infine, si invita la Commissione di merito a chiarire se quest'ultimo comma subordini la possibilità di riscatto dei periodi di lavoro in oggetto alla condizione che i medesimi non diano diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico dell'organizzazione internazionale.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria**250^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice MATTESINI (*PD*) osserva che quello in esame è un testo estremamente importante e significativo, che interviene in un settore dinamico e in crescita, come si evince dalle rilevazioni più recenti dell'I-STAT. Si rammarica del fatto che il disegno di legge, che presenta evidenti e molteplici profili di interesse sanitario, sia stato assegnato alla Commissione in una sede non primaria.

Esprime particolare apprezzamento per la sistemazione normativa cui prelude il testo: la disciplina è allo stato frammentaria e caotica e una codificazione potrà, ad avviso dell'oratrice, senz'altro garantire una semplificazione legislativa.

Nel rimarcare l'importanza del volontariato, quale tratto distintivo di una cittadinanza attiva fondata sulla solidarietà, rileva che le norme di delega recate dal testo sottendono un modello di *welfare* basato sulla distinzione tra attività di programmazione e di controllo, con al centro il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-assistenziali.

L'aspetto sul quale potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione, secondo l'oratrice, è quello relativo alla separazione tra Terzo settore ed impresa sociale, che il testo in esame sembra importare.

Con particolare riferimento all'impresa sociale, nota inoltre che alcuni dei criteri di delega – segnatamente quelli concernenti l'obiettivo «primario» e la destinazione «prevalente» degli utili – parrebbero suscettibili di una formulazione più chiara.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nel richiamare e fare proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Mattesini, esprime apprezzamento per gli obiettivi di raccolta e coordinamento della normativa di settore, perseguiti dal testo in esame, pur notando che i principi e i criteri di delega sono piuttosto ampi ed articolati, ragione per la quale una valutazione più approfondita potrà essere svolta solo con riferimento alla normativa attuativa. Saggiunge che, tra gli aspetti del testo meritevoli di valutazioni particolarmente positive, vi sono l'individuazione delle attività distintive del Terzo settore e l'attenzione per le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del comparto.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) si domanda se tutte le attività usualmente ricondotte alla categoria del volontariato siano effettivamente prive di oneri per la finanza pubblica, ritenendo che a tale riguardo sarebbe necessario distinguere tra prestazioni realmente a costo zero e prestazioni prive di tale connotazione.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) pone in evidenza l'importanza del disegno di legge in esame, che mette ordine in un settore molto rilevante, soprattutto in relazione al Servizio sanitario nazionale, al quale assicura forme di supporto allo stato imprescindibili, assumendo un ruolo quasi sussidiario. Saggiunge che l'obiettivo di addivenire ad un riordino e a una revisione organica della disciplina è non solo opportuno alla luce della frammentarietà e del carattere disorganico della normativa ora vigente, ma anche in linea con le sollecitazioni dell'Unione europea.

Esprime l'avviso che tali obiettivi debbano essere perseguiti senza perdere di vista le peculiarità del settore ed assicurando la necessaria omogeneità normativa, non garantita nell'ambito dell'attuale quadro legislativo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) si unisce alle espressioni di rammarico in ordine all'assegnazione del disegno di legge in esame, notando che presso l'altro ramo di Parlamento il testo è stato assegnato in sede referente alla Commissione XII.

Ritiene opportuno porre mano in maniera organica al Terzo settore e all'impresa sociale, dal momento che la riforma varata nel 2006 non ha sortito risultati apprezzabili, ma al contempo auspica che non si tratti solo di un intervento cosmetico per rendere più attraente il comparto.

Valuta negativamente il ricorso al conferimento di deleghe legislative al Governo, che peraltro appaiono eccessivamente ampie e connotate da principi e criteri direttivi tutt'altro che precisi.

Quanto alle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo, troverebbe preferibile che esse fossero attribuite, in un settore così delicato, ad una apposita autorità indipendente, anziché al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Formula l'auspicio che vi siano spazi reali di miglioramento del testo in sede emendativa, considerata la rilevanza delle tematiche trattate dal disegno di legge in esame, vieppiù in un contesto di perdurante crisi economica e sociale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni critiche concernenti l'indeterminatezza delle deleghe legislative conferite al Governo.

Rileva che le attività di volontariato, che se svolte correttamente sono meritevoli del massimo sostegno, fanno talora da schermo a prestazioni lavorative sottopagate.

La senatrice MATURANI (*PD*) ritiene che le deleghe legislative per il riordino del Terzo settore, del volontariato e dell'impresa sociale, conferite al Governo dal testo in esame, abbiano il pregio di rendere finalmente chiare la connotazione, le finalità e l'organizzazione degli enti che operano nei suddetti comparti, pur nel rispetto delle diverse peculiarità.

Reputa opportuno che si addivenga a una codificazione ed osserva che le norme di delega sono ampie ed articolate in ragione delle molteplici connessioni tra i vari ambiti materiali oggetto di riordino.

Rimarca, in conclusione, che quello prefigurato dal testo in esame è un intervento di riordino necessario e puntuale, che dà finalmente una missione istituzionale chiara e precisa agli operatori del settore, valorizzando al contempo l'associazionismo ed il volontariato.

La PRESIDENTE avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso delle sedute dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(86) Ignazio MARINO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. – Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) osserva che i disegni di legge in esame, pur condivisibili nelle finalità perseguite, presentano alcuni profili problematici.

In primo luogo, manifesta perplessità in ordine all'asserita mancanza di implicazioni finanziarie, in termini di maggiori oneri.

In secondo luogo, segnala che occorrerebbe esplorare la possibilità di fare ricorso ai fondi europei per assicurare l'assistenza alle persone senza fissa dimora, anziché porre tale onere in capo al Servizio sanitario nazionale.

Infine, ritiene necessario un approfondimento in ordine al possibile impatto dei disegni di legge in esame sulle questioni connesse all'emergenza derivante dagli sbarchi di profughi, anche in relazione al dibattito in corso in seno all'Unione europea.

La PRESIDENTE(*PD*) fa rilevare che, pur trattandosi di aspetti meritevoli di approfondimento, dall'istruttoria svolta sembra emergere una netta distinzione tra le varie problematiche testé evocate.

La senatrice PADUA (*PD*) rimarca che i disegni di legge in esame colmano una lacuna del sistema, consentendo di evitare che le persone senza fissa dimora restino prive di accesso al Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che è opportuno sostenere i relativi costi, ove ve ne siano, in quanto ciò permetterà di scongiurare la cronicizzazione delle malattie, assicurando così il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione nonché, a ben vedere, una minore spesa sanitaria nel lungo periodo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha deferito alla Commissione, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta governativa di nomina del dottor Pietro Pongiglione a Presidente dell'Istituto «Giannina Gaslini» di Genova, sulla quale la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 20 luglio 2015, il parere previsto dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 152

Presidenza del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNERARIE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Sottocommissione per i pareri

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: rinvio dell'espressione del parere.

alla 10^a Commissione:

(1836) FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULL'AFFARE ASSEGNATO DELLA FERRIERA DI SERVOLA

Il presidente MARINELLO dà conto dell'assegnazione dell'affare n. 574, avente ad oggetto le problematiche ambientali alla Ferriera di Servola di Trieste. Propone quindi di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione alla missione di una delegazione della Commissione per un sopralluogo alla Ferriera e un ciclo di audizioni presso la locale Prefettura, da effettuare entro la fine del mese di luglio.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta già prevista per domani, giovedì 2 luglio 2015, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 1° luglio 2015

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

41^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (n. COM (2015) 129 definitivo);

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. COM (2015) 135 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

129^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1962) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il Presidente CHITI, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento in titolo, è dell'avviso che occorra concordare una tabella di marcia per il suo relativo *iter*, in attesa che pervengano le relazioni da parte delle Commissioni consultate.

In proposito, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di giovedì 9 luglio, alle ore 11. Successivamente, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti cadrà nella giornata di martedì 14 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la legge europea 2014, già approvato dalla Camera, ove sono state apportate alcune modificazioni al testo presentato dal Governo.

La legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi, la legge europea può contenere disposizioni: modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE; modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione; necessarie per assicurare l'applicazione degli atti dell'UE; occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali nel quadro delle relazioni esterne dell'UE; emanate nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 117 quinto comma della costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione su cui il governo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Passando all'illustrazione del testo del disegno di legge, il relatore afferma che il disegno di legge europea 2014 è composta da 30 articoli, che intervengono su materie diverse. A suo parere, analogamente a quanto fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, la Camera ha prodotto un testo che potrebbe consentire l'approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi per poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea 2015, riducendo così significativamente

i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti.

Venendo ai singoli articoli, l'articolo 1 abroga 5 decreti ministeriali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le ragioni sono sia legate a un pre-contenzioso avviato dalla UE per contrasto con la sua normativa armonizzata sia alla obsolescenza di quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L'articolo 2 elimina l'autorizzazione del MISE che oggi è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'UE. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento dell'UE in materia di politica commerciale.

L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente citati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facoltativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede una autorizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal MIT per l'affidamento ad imprese l'impianto e l'esercizio degli apparati. In questo modo, si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la sicurezza.

L'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che consente di assegnare a nuovi soggetti autorizzati l'uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico, si risolve il caso aperto con l'Unione europea.

L'articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche disciplinati dall'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal MISE e dei diritti amministrativi dallo stesso richiesto ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e, in secondo luogo, la non proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di comunicazione avendo l'Italia adottato un criterio semi forfettario legato alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta che penalizza le piccole e medie imprese. La norma proposta prevede che la misura dei diritti amministrativi dovuti sia calcolata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione del MISE.

L'articolo 6 interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei *trailers* di opere cinematografiche europee limitando tale esclusione al verificarsi della du-

plice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

L'articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Commissione europea sostiene che l'articolo 147, comma 3-*bis*, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi imponendo ai mandatarî di un brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia. La norma consente al richiedente di eleggere domicilio nello spazio economico europeo e di ricevere lì le comunicazioni dell'Ufficio Brevetti e Marchi e prevede l'obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e da società da queste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno a scadenza ovvero nel 2020, se non sono previste scadenze. Introduce, inoltre, la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, degli affidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure conformi alle norme europee.

L'articolo 9 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso totale del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e l'immediato rientro del turista. In conseguenza di tale innovazione, cesserà di operare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato.

L'articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l'ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il permesso è previsto solo se esistono accordi bilaterali o intese precedenti al 13 gennaio 2019, data di entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115 del 2008.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni, consentendo ai sedicenni il trasporto di passeggeri su veicoli per cui sono autorizzati alla guida.

L'articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive CE nn. 79/2006 e 132/2009. In particolare, la franchigia IVA all'importazione attualmente applicabile alle suddette spedizioni viene estesa anche alle relative

spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Sono considerate piccole spedizioni quelle di carattere occasionale, riservate all'uso personale dei destinatari il cui valore non superi i 45 euro. Sono esclusi alcolici, tabacchi e profumi.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Commissione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effetto azione di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L'articolo 14 riguarda la realizzazione del «registro nazionale degli aiuti» che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato e sugli aiuti «de minimis» concessi alle industrie utilizzando soldi pubblici, compresi quelli concessi per compensare servizi di interesse economico generale.

L'articolo 15, in attuazione della decisione dell'Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea, attribuisce al presidente del Consiglio il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla stessa Commissione.

L'articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'attuale disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l'attuale normativa ravvisa l'esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L'articolo 17 completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE, che reca l'attuazione dell'accordo concluso dall'associazione degli armatori della Comunità Europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica la direttiva 1999/63/CE. L'articolo interviene sulla nozione di armatore e sui lavori vietati ai minori.

L'articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell'Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali. Si interviene sulla procedura di infrazione n. 2014/4168, introducendo la possibilità del computo, previa domanda, dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, ma con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico.

L'articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina per attuare la direttiva 2014/64/UE che prevede, entro il 18 luglio 2019, la transizione verso l'identificazione elettronica.

L'articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, oggetto

di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dall'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cautelare.

L'articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l'utilizzo di metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle normative a vantaggio della creazione di allevamenti. Rispetto alla normativa precedente proibisce definitivamente la cattura con le reti e prevede che, nel rispetto di alcune condizioni, possano essere autorizzati impianti.

L'articolo 22 interviene sulla contestazione che l'Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie. Questa mancanza non consente al Corpo Forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di violazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente commercializzati. Per questo si estende con questa norma il divieto di commercializzazione a tutti gli esemplari di tutte le specie di uccelli tutelati dalle direttive; non solo a quelli presenti in Italia, ma anche a quelli provenienti dall'estero.

L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle contestazioni europee, l'intervento è finalizzato a ampliare l'ambito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice dell'Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.

L'articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di CO₂ in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio a cui è negato l'accesso.

L'articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'autorità per l'energia e la sua

indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L'articolo 27 regola la partecipazione dell'Italia al meccanismo dell'Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l'impegno di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L'articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie.

L'articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36 che riguardano rispettivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

Infine, l'articolo 30 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente CHITI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, chiede al relatore se è possibile reperire una tabella riepilogativa da cui si evincano quali e quanti siano gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali oggi esistenti.

Il senatore ORELLANA (*Misto*) chiede informazioni più dettagliate sulle motivazioni che sono alla base dell'eliminazione dell'autorizzazione del MISE all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, conviene sull'opportunità di addivenire ad una verifica sugli aspetti evidenziati per gli articoli 2 e 8 del disegno di legge, nonché sul ruolo delle province nella fattispecie disciplinata dall'articolo 21, anche chiedendo una interpretazione esplicativa al Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI***Affare assegnato sull'attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea (n. 440)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il PRESIDENTE informa che, d'intesa con i relatori, è stata definita una lista delle personalità da audire in merito a tale affare assegnato, che potrà essere ulteriormente integrata da segnalazioni provenienti dai Presidenti delle Commissioni 9^a e 10^a.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore introduce l'esame dell'atto in titolo, che converte in legge il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

L'articolo 1 ridetermina, senza modificare i saldi del comparto e quindi senza oneri per la finanza pubblica, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, determinando, secondo la relazione tecnica del Governo, un maggior contributo di 100 milioni di euro rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni stessi in base alle esigenze di cui al successivo comma 2. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, ai commi 7 e 9, disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 e per gli enti dichiarati – dal 2014 – in dissesto finanziario anche in riferimento agli anni precedenti al 2014.

L'articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al passaggio dal regime sperimentale, cessato il 31 dicembre 2014, al regime definitivo, dell'armonizzazione contabile negli enti locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014.

L'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni attraverso un'anticipazione annuale.

L'articolo 4 dispone la disapplicazione – ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 – del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno.

L'articolo 5 dispone ai fini del transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

L'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali, tra cui la possibilità di rinegoziare i mutui per liberare risorse senza vincolo di destinazione e di estendere anche alla TARES la facoltà (già prevista per la TARI) per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo.

L'articolo 8 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni, e di 850 milioni per i pagamenti da parte degli enti locali, dei debiti scaduti nel 2014.

L'articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti l'equilibrio finanziario delle regioni e il loro concorso al risanamento della finanza pubblica. Il comma 8 modifica il comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l'intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 10 introduce talune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

L'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la trasparenza e la legalità dei processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati beneficiari dei contributi pubblici.

L'articolo 12 prevede che nei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sia istituita una

zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono beneficiare le micro-imprese, nei limiti ed alle condizioni di operatività della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 13 reca disposizioni in favore delle opere di ricostruzione relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti che era stata prevista quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità di una mancata autorizzazione, da parte del Consiglio dell'Unione, delle deroghe alla normativa europea sull'IVA previste dalla legge di stabilità 2015 in relazione al meccanismo del cosiddetto *reverse charge* nella grande distribuzione e al versamento dell'IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (cosiddetto *split payment*).

L'articolo 15 concerne il funzionamento e il coordinamento tra Governo e regioni, per i servizi per l'impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti le politiche attive per il lavoro.

L'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure.

L'articolo 17 reca infine le disposizioni di copertura finanziaria.

Il relatore PALERMO illustra, quindi, un conferente schema di parere non ostativo.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta quindi approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1977**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge in conversione si compone di 17 articoli e, in particolare, che:

– l'articolo 1 ridetermina, senza modificare i saldi del comparto e quindi senza oneri per la finanza pubblica, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, determinando, secondo la relazione tecnica del Governo, un maggior contributo di 100 milioni di euro rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni stessi in base alle esigenze di cui al comma 2, connessi ad eventi calamitosi, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché agli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, ai commi 7 e 9 disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 e per gli enti dichiarati – dal 2014 – in dissesto finanziario anche in riferimento agli anni precedenti al 2014;

– l'articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al passaggio dal regime sperimentale, cessato il 31 dicembre 2014, al regime definitivo, dell'armonizzazione contabile negli enti locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014

– l'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni attraverso un'anticipazione annuale, in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto di riparto del fondo di solidarietà comunale e della circostanza che i comuni possono incassare il gettito dell'IMU non prima del mese di giugno di ogni anno;

– l'articolo 4 dispone la disapplicazione – ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 – del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno;

– l'articolo 5 dispone ai fini del transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

– l'articolo 6 attribuisce agli enti locali, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

– l'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali, tra cui la possibilità: di rinegoziare i mutui per liberare risorse senza vincolo di destinazione; di estendere anche alla TARES la facoltà (già prevista per la TARI) per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo; di destinare quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito pubblico; di adottare il piano di riequilibrio, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il 31 dicembre 2014 e non più entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione; di prorogare di sei mesi l'operatività delle vigenti disposizioni che consentono a Equitalia di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate, prima che tali attività passino alla competenza dei Comuni stessi;

– l'articolo 8 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni, e di 850 milioni per i pagamenti da parte degli enti locali, dei debiti scaduti nel 2014;

– l'articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti l'equilibrio finanziario delle regioni e il loro concorso al risanamento della finanza pubblica e si rinviava all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Inoltre, il comma 8 modifica il comma 9-*bis* dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l'intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

– l'articolo 10 introduce talune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni, e detta, altresì, disposizioni in materia di emissione della carta d'identità elettronica (CIE) e di superamento del progetto del Documento digitale unificato;

– l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la trasparenza e la legalità dei processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati beneficiari dei contributi pubblici;

– l'articolo 12 prevede che nei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sia istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono beneficiare le micro-imprese, nei limiti ed alle condizioni di operatività della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al regolamento (UE) n. 1408/2013;

– l'articolo 13 reca disposizioni in favore delle opere di ricostruzione relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo: che il Presidente della Regione Lombardia possa destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012; una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia Romagna, interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani di ricostruzione; una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma; e l'estensione di taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio;

– l'articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti che era stata prevista quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità di una mancata autorizzazione, da parte del Consiglio UE, delle deroghe alla normativa europea sull'IVA previste dalla legge di stabilità 2015 in relazione al meccanismo del cosiddetto *reverse charge* nella grande distribuzione e al versamento dell'IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (cosiddetto *split payment*);

– l'articolo 15 concerne il funzionamento e il coordinamento tra Governo e regioni, per i servizi per l'impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti le politiche attive per il lavoro;

– l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura

di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure;

– l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Nicola Quatrano, presidente dell'Osservatorio internazionale per i diritti, Aisha Mkhaitir e l'attivista Ely Aminetou Mint Moctar.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Nicola Quatrano, presidente dell'Osservatorio internazionale per i diritti, dell'attivista Ely Aminetou Mint Moctar e di Aisha Mkhaitir, sulla vicenda di Mohamed Cheikh Mkhaitir condannato a morte per apostasia in Mauritania

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 giugno scorso.

Il presidente MANCONI introduce l'audizione sottolineando la gravità della vicenda di Mohamed Cheikh Mkhaitir, ingegnere di 29 anni, condannato a morte per apostasia, dunque per un reato di opinione, in Mauritania, e quanto sia importante portare a conoscenza dell'opinione pubblica italiana ed europea quanto sta accadendo in quel Paese.

L'avvocato Nicola QUATRANO, presidente dell'Osservatorio internazionale per i diritti, descrive brevemente l'attività dell'associazione: in questi anni OSSIN si è impegnata nel monitoraggio dello stato della democrazia e dei diritti principalmente del mondo arabo e a promuovere un'informazione attenta e puntuale su quell'universo, che appare oggi sempre più necessaria. La più importante attività svolta dall'Osservatorio è rappresentata dal monitoraggio dei processi in corso a carico dei difensori dei diritti umani, degli oppositori politici e dei prigionieri di coscienza. Dal punto di vista tecnico-processuale la vicenda di Mohamed Cheikh Mkhaitir presenta numerosi elementi critici. La Mauritania è una Repubblica islamica dove è in vigore la *sharia*, la legge islamica, ma le sentenze estreme, come la pena di morte o di flagellazione, non vengono più applicate da circa tre decenni. Tuttavia, negli ultimi anni diverse persone sono state condannate a morte, per lo più per omicidio o fatti di terrorismo. Cheikh Mkhaitir, esprimendo pentimento, come previsto dalla *sharia*, si era comunque dichiarato non colpevole, martedì 23 dicembre 2014, all'apertura del processo, il primo del genere in questo paese di quasi quattro milioni di abitanti. In stato di detenzione dal 2 gennaio, era accusato per uno scritto denunciato come blasfemo e oltraggioso nei confronti del profeta Maometto. Accusa da lui respinta, avendo spiegato che sua intenzione non era di criticare il profeta, ma solo di difendere una componente sociale «malconsiderata e discriminata», la casta dei maniscalchi («*maalemine*»). Egli proviene infatti da questa comunità posta ai livelli più bassi della scala sociale, in una società dalla complessa gerarchia e in trasformazione, che si articola attorno a etnie, tribù, ciascuna di esse suddivise in caste. La pronuncia del verdetto è stata salutata da rumorose scene di gioia a Nouadhibou, sia in Tribunale che nelle strade, così come a Nouakchott, la capitale. L'imputato era difeso da due avvocati di ufficio, dopo che il difensore di fiducia, il noto Ma3tre Ichiddou, aveva rinunciato al mandato per la pressione della piazza. Sembra che uno dei due difensori di ufficio si sia limitato, nel corso dell'arringa, a spiegare le ragioni per cui era costretto a difendere l'imputato. Successivamente, nel febbraio 2015, anche i due avvocati di ufficio, Ma3tre Youssef Niane e Ma3tre Mohamed Mahmouda, hanno rinunciato al mandato, per paura di ritorsioni, ed attualmente l'imputato è privo di difesa. Le pressioni dei gruppi islamisti radicali hanno trovato una sponda importante nei più alti vertici dello Stato. Aminetou Mint Moctar, nota militante mauritana per i diritti umani, presidente della Ong AFCF (Associazione delle donne capi di famiglia), insignita nel 2006 del Premio per i diritti dell'uomo della Repubblica Francese, nel 2010 del Premio Eroe degli Stati Uniti e, sempre nel 2010, della medaglia di Cavaliere della Legion d'Onore

Francese, è stata una delle poche persone a prendere le difese del giovane M'Kheitir, suscitando così le ire delle associazioni islamiste radicali che hanno lanciato una *fatwa* di morte contro di lei.

Aisha MKHAITIR, sorella dell'ingegnere condannato a morte per apostasia, ritiene che la ragione di tanto accanimento sta nel fatto che la sua famiglia appartiene alla casta dei *maleemine*, fortemente osteggiata dalla casta dei marabutti che occupa tutti i posti di potere economico e politico del Paese. Il processo sarebbe stato una farsa. Il collegio giudicante era composto da cinque giudici, due dei quali popolari, designati dal Ministero della giustizia, provenienti dagli ambienti islamisti più fondamentalisti e oscurantisti. Il dibattimento è stato brevissimo, essendosi svolto nelle sole giornate del 23 e 24 dicembre. Gli avvocati della difesa si aspettavano una pena di 2 anni di prigione, il massimo previsto per un apostata che abbia riconosciuto la propria apostasia. Era questo il reato contestato all'imputato, ma nelle pieghe del codice penale mauritano vi è anche il delitto di zendeqha, o d'ipocrisia. Ipocrita è colui che, dopo avere commesso il delitto di apostasia, se ne pente ma in modo insincero. La pena prevista per questo delitto di zendeqha è la morte, ed è questa la ragione della condanna. È necessaria una mobilitazione a livello internazionale per tutelare l'uomo e fare in modo che le pressioni dall'estero permettano di non procedere all'esecuzione capitale.

Ely AMINETOU MINT MOCTAR, attivista e presidente dell'Associazione delle donne capi di famiglia, evidenzia una serie di elementi che rendono drammatica la vicenda. In genere lo Stato mauritano non consente alle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo di partecipare ai processi, mentre in questo caso le organizzazioni islamiste hanno beneficiato di una eccezione ed hanno potuto prendere parte al processo. La folla numerosa che riempiva la sala di udienza era furiosamente ostile alla difesa. A un certo punto è stata lanciata perfino una bottiglia contro gli avvocati della difesa. La difesa è stata oggetto di continue intimidazioni e tutto il processo è stato condizionato dalla presenza di una folla minacciosa. Ciò esclude la serenità del verdetto. Vi sono inoltre molte perplessità sul modo con il quale è stato designato il collegio giudicante.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) registra con preoccupazione il silenzio della comunità internazionale rispetto agli episodi che sono stati appena descritti sottolineando la loro particolare gravità in ragione delle evidenti irregolarità procedurali che si sono verificate durante il processo.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ringraziando gli ospiti per la loro presenza e sottolineando a sua volta le evidenti, gravi irregolarità procedurali che si sono verificate durante il processo, propone di attivare la Commissione su una petizione o un manifesto che renda pubblica questa dolorosa vicenda.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) nell'informare che alle ore 16 è prevista in sala Nassiriya una conferenza stampa su questa vicenda, esprime condivisione riguardo alle osservazioni svolte dai colleghi in ordine al fatto che l'obiettivo principale di un'azione su questo caso debba consistere nel richiamare l'attenzione sulla vicenda della pubblica opinione, in particolare della comunità internazionale.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) condividendo le osservazioni dei colleghi sulla gravità della vicenda e sulla necessità di un impegno perché venga scongiurata l'esecuzione della condanna, rimarca che vi sarà inoltre l'esigenza, come ha giustamente rilevato la sorella del condannato, Aisha, che ove la vicenda processuale dovesse infine risolversi a favore di Mohamed Cheikh Mkhaitir, egli possa trovare rifugio in un altro Paese per poter trascorrere una esistenza serena.

Il presidente MANCONI nel sottolineare come la vicenda di cui oggi si è occupata la Commissione sia poco o punto conosciuta, e come tragga origine da una struttura sociale che opera pesanti discriminazioni, propone che la Commissione si attivi per una petizione su una delle piattaforme informatiche dedicate, che interessi il Ministero degli affari esteri con un suo scritto o una interrogazione a firma dei parlamentari della Commissione stessa e che favorisca un percorso che porti alla mobilitazione della società civile, anche attraverso, ad esempio, la concessione di cittadinanze onorarie da parte di diverse città.

L'avvocato QUATRANO informa che il 3 luglio il comune di Napoli effettivamente concederà la cittadinanza onoraria a Mohamed Cheikh Mkhaitir e che è già in essere un accordo con l'ANCI perché altri Comuni possano compiere questo passo. Le iniziative in atto prevedono inoltre un'azione di *crowdfunding* per il sostegno alle spese legali per il ricorso che sarà presentato da un avvocato internazionale poiché è molto difficile trovare la disponibilità di un avvocato mauritano data la pressione popolare e politica. Chiede alla Commissione di voler partecipare alla mobilitazione su questo caso segnalandolo in particolare alla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra e partecipando alla missione che l'OSSIN effettuerà in occasione del processo d'appello.

Ely AMINETOU MINT MOCTAR, nel ricordare che vi sono in Mauritania organizzazioni non governative che si battono per la difesa dei diritti umani, sia pure in condizione di grande difficoltà, ringrazia nuovamente la Commissione e i senatori presenti per essere stati presente e aver ascoltato le testimonianze sua e di Aisha Mkhaitir.

Il presidente MANCONI nel ringraziare le personalità ascoltate in audizione e i senatori presenti al dibattito dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il sottosegretario di stato per lo sviluppo economico, Antonello GIACOMELLI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), e il deputato Mario MARAZZITI (*PI-CD*).

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Giacomelli e dichiara conclusa l'audizione.

Fa altresì presente che in allegato sono pubblicati, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 1653 al n. 1655, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 1653 al n. 1655)**

NESCI. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

la Rai ha convocato i 4982 giornalisti partecipanti all'ultimo concorso indetto dal servizio pubblico per la formazione di una lista di 100 giornalisti da assumere nelle reti della Tv pubblica, tramite mail, con soli 22 giorni di preavviso e dopo 13 mesi di silenzio, in una piccola cittadina umbra, evidentemente difficile da raggiungere per i tanti partecipanti provenienti da tutta Italia;

più specificamente, su «ilfattoquotidiano.it», in un articolo a firma Giulia Zaccariello, si legge: «Tredici mesi di attesa, ma solo venti giorni di preavviso e la convocazione in un paese dell'Umbria [...] L'annuncio è stato fatto a più di un anno di distanza dalla chiusura delle iscrizioni online, terminate ad aprile 2014. Dopo mesi e mesi trascorsi senza avere alcun tipo di aggiornamento, i quasi 5 mila candidati si sono ritrovati l'avviso nella casella di posta all'improvviso, il 9 giugno»;

nella suddetta mail, di cui l'odierna scrivente è venuta in possesso, si legge: «La invitiamo a presentarsi, munito di un documento di identità valido e del tesserino dei giornalisti, alla prima fase di selezione che si terrà in data 1 luglio 2015, alle 10.30, a Umbria Fiere, a Bastia Umbra. La Sua assenza o il Suo ritardo rispetto all'orario sopra stabilito saranno considerati rinuncia alla selezione»;

nel summenzionato articolo, ancora, si legge: «Gli aspiranti cronisti Rai criticano il ridottissimo preavviso e il luogo scelto per la selezione pubblica, un comune di 21mila abitanti, tra Assisi e Perugia, non proprio comodissimo da raggiungere: arrivando da Roma ci vogliono almeno 2 ore mezza di viaggio in treno con un cambio. Due condizioni che potrebbero ridurre drasticamente il numero dei partecipanti (gli iscritti sono 4982), considerando che alcuni giornalisti sono in ferie e molti altri non riescono a organizzarsi in così pochi giorni»;

si è pronunciato sulla questione anche il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Enzo Iacopino, che, dalla sua pagina facebook, ha parlato di «una intollerabile vergogna»;

a parere della scrivente siamo davanti, per usare un eufemismo, ad un'evidente mancanza di rispetto professionale e umano, stante il preavviso di soli 22 giorni per i 4982 giornalisti partecipanti, dopo un silenzio durato 13 mesi;

ancora più surreale è la scelta della cittadina di Bastia Umbra dato che, per utilizzare le parole del presidente Iacopino, lì «ci sono 11 strut-

ture alberghiere (alcuni piccoli agriturismi) con le stanze già occupate al 57 per cento. È stata fatta una gara senza preoccuparsi minimamente dei problemi dei partecipanti. Non era difficile né impossibile inserire nel bando condizioni che li tutelassero. Tutti dovranno avere una macchina a disposizione. Tutti dovranno mettere significativamente le mani al portafogli per trovare una sistemazione in albergo»;

a parere dell'interrogante, urge un chiarimento immediato da parte dell'azienda pubblica, anche al fine di sedare dubbi – legittimi – sulla trasparenza del concorso stesso;

si chiede di sapere:

per quale ragione non sia stato possibile avvisare tutti i partecipanti in tempi utili affinché ognuno potesse avere la concreta possibilità di prepararsi adeguatamente per sostenere i test previsti dal concorso pubblico in oggetto;

quali siano le ragioni che hanno portato a scegliere Bastia Umbra come «meta ideale» per sostenere tali prove;

se per la scelta sia stata effettuata una gara, e in questo caso con quali criteri;

quale sia il costo totale sostenuto dall'azienda per l'organizzazione logistica e lo svolgimento del concorso.

(319/1653)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.

In primo luogo, per quanto concerne la tempistica della convocazione, si ritiene che il preavviso dato ai partecipanti (di circa 20 giorni) sia sostanzialmente congruo rispetto da un lato all'esigenza di un tempo utile per l'organizzazione di una trasferta in territorio nazionale e, dall'altro, alla preparazione delle prove di concorso in quanto i contenuti oggetto d'esame sono noti sin dalla pubblicazione del bando. Su questo tema, a titolo esemplificativo, si pone in evidenza come lo stesso Ordine dei Giornalisti abbia convocato i candidati all'esame per l'abilitazione professionale con identico preavviso (in data 26 maggio 2015 per sostenere le prove il 15 giugno successivo).

In secondo luogo, si fa presente che la scelta di Bastia Umbra, fatta a conclusione di regolare gara, soddisfa due fondamentali aspetti: la necessità di individuare una sede centrale per tutto il territorio nazionale, e che si tratti di una località in grado di offrire un'adeguata capacità ricettiva. Entrambi questi elementi sono stati garantiti dalla località umbra che, nei suoi dintorni, può offrire ricettività per oltre 20 mila posti letto.

Infine, quanto all'aspetto economico afferente l'organizzazione logistica e lo svolgimento del concorso si precisa che il costo, essendo il frutto di una gara, è risultato essere il più contenuto tra le offerte ricevute e comunque del tutto correlato con una selezione tanto complessa e impegnativa.

RAMPELLI. – *Al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

in data 5 maggio 2015 la Rai ha pubblicato un bando di procedura aperta per la fornitura di servizi di ripresa per la sede di Roma;

tra i requisiti indicati nel bando per le aziende che intendano partecipare risulta anche un tetto minimo di fatturato, fissato in tre milioni di euro, nonostante la maggior parte dei *service* iscritti all'albo dei fornitori non raggiunga questo tetto;

inoltre, la Commissione che valuterà gli operatori di ripresa non comprenderà alcun giornalista, nonostante il fatto che tale figura professionale sia certamente la più idonea ad esprimere un giudizio sulla professionalità dei concorrenti;

il processo di esternalizzazione dei servizi di ripresa avrà pesanti conseguenze sui lavoratori già impiegati nella medesima funzione da decenni e che rischiano di restare senza occupazione;

si chiede di sapere:

in che modo intenda garantire che la società aggiudicataria del servizio agisca nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro di settore per quanto attiene all'inquadramento professionale dei lavoratori impiegati e, conseguentemente, alla corresponsione degli stipendi, nonché agli orari di lavoro, al fine di evitare che seguendo procedure di massimo ribasso si realizzi una concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori già impiegati dalla Rai in questo settore.

(320/1654)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che la procedura di gara in questione riguardante la fornitura di servizi di ripresa Troupe ENG sede di Roma fa parte di un ambito escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti pubblici ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n.163/2006.

Tra i requisiti di partecipazione, previsti dal bando di gara, si pone in evidenza la «capacità economica e finanziaria» per cui viene richiesta una dichiarazione di almeno un istituto bancario, o intermediario finanziario, attestante la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l'affidabilità del soggetto ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Altro requisito richiesto è quello della «capacità tecnica», cioè l'aver eseguito correttamente, negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di riprese elettroniche leggere a favore di broadcaster pubblici o privati e/o organizzatori di eventi televisivi (per importi minimi variabili tra 3 milioni di euro e i 150 mila euro relativi rispettivamente al maggiore e al minore dei 4 lotti messi a gara); in tale quadro, pertanto, il requisito dei 3 milioni di euro di fatturato è riferito esclusivamente al maggior lotto cioè il n.1 (con un valore di base d'asta pari a 6 milioni di euro). Per partecipare agli altri lotti i livelli di fatturato richiesti sono molto più bassi, proprio al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici, senza possibilità di favorire le grandi imprese a discapito delle minori. Al riguardo, ancora, si

evidenzia la specifica previsione relativa al fatto che nessun concorrente potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto principale.

Per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice si segnala che, al momento, nessuna commissione è stata ancora costituita; la procedura di gara, infatti, prevede – come stabilito dall'art. 84 D. Lgs. N. 163/2006 – che la nomina dei componenti della commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Infine, quanto alla tematica delle possibili ricadute occupazionali o degli effetti sulle condizioni dei lavoratori, si sottolinea che il processo di esternalizzazione la Rai lo attua da tempo con l'obiettivo di procedere a soddisfare i fabbisogni di determinati servizi di carattere tecnico-operativo (nel caso in questione di riprese elettroniche leggere).

Il processo di cui sopra – che, come detto, la Rai attua da tempo – non ha determinato impatti nei confronti delle maestranze interne, non solo sotto il profilo più complessivo del rischio occupazionale ma anche sotto quello dell'applicazione delle disposizioni contrattuali (in termini di inquadramento professionale, livelli retributivi, orari di lavoro, ecc.).

AIROLA. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la Rai ha pubblicato un bando di concorso pubblico per il servizio di riprese elettroniche leggere («ENG») da effettuare su chiamate delle testate giornalistiche della Rai nell'area metropolitana di Roma;

il suddetto bando prevede la richiesta di particolari requisiti in capo alle aziende partecipanti;

nello specifico è stato stabilito, come requisito necessario per concorrere al bando, un tetto minimo di fatturato pari a 3 milioni di euro negli ultimi 3 anni in capo alle aziende partecipanti (sebbene sia notorio che la maggior parte dei *service* iscritti all'albo fornitori non raggiunga tale cifra);

il requisito del tetto minimo di fatturato non può essere giustificato dall'ennesima generica esigenza di ribasso del costo delle *troupe* che inevitabilmente si ripercuote sulla retribuzione dei lavoratori e sulla qualità del prodotto finale;

considerato inoltre che:

allo stato non è dato sapere la composizione della commissione che andrà ad esprimere un giudizio sull'operato degli operatori di ripresa e degli specialisti di ripresa;

sembra che dalla commissione anzidetta siano stati esclusi i giornalisti, soggetti che più di ogni altro conoscono le figure professionali sopra citate;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda siano a conoscenza di quanto esposto in narrativa;

in caso affermativo, quali siano le ragioni per le quali nel bando è stato previsto il tetto minimo di fatturato;

quale sia la composizione della commissione esaminatrice e se è vero che da essa sono stati esclusi i giornalisti;

con quali strumenti i vertici aziendali, ove il contenuto del bando come illustrato in premessa sia confermato, intendano porre rimedio all'iniquinata situazione sopra sommariamente descritta.

(321/1655)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno segnalare che la procedura di gara in questione riguardante la fornitura di servizi di ripresa Troupe ENG sede di Roma fa parte di un ambito escluso dall'applicazione del Codice degli Appalti pubblici ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n.163/2006.

Tra i requisiti di partecipazione, previsti dal bando di gara, si pone in evidenza la «capacità economica e finanziaria» per cui viene richiesta una dichiarazione di almeno un istituto bancario, o intermediario finanziario, attestante la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l'affidabilità del soggetto ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

Altro requisito richiesto è quello della «capacità tecnica», cioè l'aver eseguito correttamente, negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di riprese elettroniche leggere a favore di broadcaster pubblici o privati e/o organizzatori di eventi televisivi (per importi minimi variabili tra 3 milioni di euro e i 150 mila euro relativi rispettivamente al maggiore e al minore dei 4 lotti messi a gara); in tale quadro, pertanto, il requisito dei 3 milioni di euro di fatturato è riferito esclusivamente al maggior lotto cioè il n.1 (con un valore di base d'asta pari a 6 milioni di euro). Per partecipare agli altri lotti i livelli di fatturato richiesti sono molto più bassi, proprio al fine di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici, senza possibilità di favorire le grandi imprese a discapito delle minori. Al riguardo, ancora, si evidenzia la specifica previsione relativa al fatto che nessun concorrente potrà risultare aggiudicatario di più di un lotto principale.

Per quanto attiene alla composizione della commissione giudicatrice si segnala che, al momento, nessuna commissione è stata ancora costituita; la procedura di gara, infatti, prevede – come stabilito dall'art. 84 D. Lgs. N. 163/2006 – che la nomina dei componenti della commissione giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Da ultimo, con riferimento al tema delle ricadute occupazionali per i lavoratori interni Rai, si ritiene opportuno evidenziare come il processo di esternalizzazione – attuato anche in passato per soddisfare il fabbisogno di servizi di riprese elettroniche leggere – non abbia mai determinato alcun tipo di rischio per le maestranze interne.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone.

Giuseppe PIGNATONE, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (*MISTO*), Francesco D'UVA (*M5S*), Massimiliano MANFREDI (*PD*) nonché i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Stefano ESPOSITO (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Francesco MOLINARI (*MISTO*), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Pignatone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMITATO APPALTI

Il Comitato Appalti si è riunito dalle ore 13,40 alle 14.

Plenaria

(notturna)

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,25.

Illustrazione ed esame della proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie. (Relatore: on. Fava)

(Esame e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno. Dà quindi la parola al deputato Claudio FAVA (*Misto*) che illustra la proposta di relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Francesco D'UVA (*M5S*) e Davide MATTIELLO (*PD*).

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono, quindi, i senatori Rosaria CAPACCHIONE (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Ciro FALANGA (*CRi*), Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), Salvatore TORRISI (*AP*), Luigi GAETTI (*M5S*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*), Peppe DE CRISTOFARO (*Misto*) e i deputati Marco DI LELLO (*Misto*), Andrea VECCHIO (*SCpI*).

Rosy BINDI, *presidente*, intervenendo sui lavori della Commissione, comunica che, sulla base di quanto convenuto della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato nel senso di comprendere alcune deliberazioni in materia di desecretazione di atti e di trasmissione di documenti all'autorità giudiziaria.

Svolge quindi alcune considerazioni sulla proposta di relazione in esame.

Il deputato Claudio FAVA (*Misto*) fornisce ulteriori precisazioni sulla sua proposta di relazione.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20 alle ore 20,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, Paolo Zabeo, e il responsabile fiscale dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, Andrea Vavolo.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Deliberazione di una integrazione del programma e di una proroga del termine
(Deliberazione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la deliberazione di una integrazione al programma e di una proroga del termine dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale».

Ricorda che la Presidente della Camera ha autorizzato l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva, deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione il 17 giugno 2015, ed ha altresì autorizzato la proroga del termine per la sua conclusione al 30 settembre 2016.

Propone, quindi, di approvare la proposta di integrazione e la proroga del termine nel senso indicato.

La Commissione approva l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*) e la proroga al 30 settembre 2016 del termine per la sua conclusione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani piccole imprese (CGIA) di Mestre

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo ZABEO, *coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Raffaella BELLOT (*Misto-Federalismo Autonomie e Libertà*), i deputati Alessandro PAGANO (*Area Popolare (NCD-UDC): (AP)*) e Carla RUOCCO (*M5S*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Paolo ZABEO, *coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva su «L'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale»

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di procedere ad una ricognizione del complesso delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria, al fine di individuare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni in esse contenute, da superare attraverso un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse impiegate.

Oggetto dell'indagine sono le banche dati dell'amministrazione centrale dello Stato e degli enti locali, per le quali appare indifferibile procedere ad un'integrazione delle informazioni di interesse comune, mantenendo un modello di riferimento a livello centrale, che attraverso un'adeguata circolarità delle informazioni, consenta di ridurre gli adempimenti dei cittadini e i relativi flussi informativi, specie se quei dati sono in possesso già di altre amministrazioni pubbliche.

In questa ottica, riveste grande interesse per la Commissione anche il profilo dell'utilizzo di queste banche dati da parte sia degli enti locali, sia dell'amministrazione finanziaria centrale nella lotta all'evasione fiscale. Dati più omogenei potrebbero infatti facilitare il contrasto dell'evasione fiscale, così da agevolare, attraverso un più puntuale scambio delle informazioni, l'interoperatività di tutte le banche dati pubbliche con quelle dell'anagrafe tributaria.

Sono previste le seguenti audizioni:

- Ministro e dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dirigenti del dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;
- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Ministro e dirigenti del Ministero dell'interno;
- rappresentanti della Conferenza Unificata;
- rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- Direttore generale e dirigenti del Dipartimento per le politiche fiscali;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle Entrate;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Direttore e dirigenti dell'Agenzia del demanio;
- Comandante generale e ufficiali specializzati del Corpo della Guardia di finanza;

- Presidente e gli altri componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali;
 - Amministratori e dirigenti di SOGEI S.p.A.;
 - Rappresentanti di ANCITEL S.p.A.;
 - Amministratori e dirigenti di Equitalia S.p.A.;
 - professori universitari di diritto tributario, scienza delle finanze e informatica;
 - esperti informatici e di banche dati;
 - rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 - rappresentanti di società partecipate da enti locali che erogano servizi ai cittadini;
 - rappresentanti di società incaricate della riscossione dei tributi locali;
 - rappresentanti dell’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali;
 - rappresentanti della Corte dei conti;
 - rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
 - rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE);
 - rappresentanti della Banca d’Italia;
 - rappresentanti dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - rappresentanti dell’ ENEL;
 - rappresentanti dell’ ITALGAS;
 - rappresentanti dell’ACI e del PRA;
 - rappresentanti dell’Associazione società pubbliche entrate locali (ASPEL);
 - rappresentanti dell’Associazione nazionale uffici tributi enti locali (ANUTEL);
 - rappresentanti dell’Associazione ragionieri dipendenti degli enti locali (ARDEL);
 - rappresentanti delle Associazioni dei consumatori;
 - rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (ABI);
 - rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato;
 - rappresentanti dell’INPS;
 - rappresentanti dell’INAIL;
 - rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia digitale.
 - rappresentanti di Confindustria;
 - rappresentanti della Consulta nazionale dei CAF;
 - rappresentanti delle Camere di commercio;
 - rappresentanti di RE. TE. Imprese Italia;
 - rappresentanti di Confcommercio;
 - rappresentanti di Confesercenti;
 - rappresentanti di Confapi;
 - rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali;
 - rappresentanti del Comitato Unitario delle Professioni ordinistiche;
- che;

- rappresentanti dell’Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro;
- rappresentanti del Consiglio Nazionale degli ingegneri;
- rappresentanti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- rappresentanti della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani;
- rappresentanti del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense;
- rappresentanti dell’ISTAT;
- rappresentanti delle associazioni degli spedizionieri;
- rappresentanti delle Autorità portuali;
- rappresentanti della SIAE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 1° luglio 2015

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Titti DI SALVO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione dell'Amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, Fabrizio Caprara

(Svolgimento e conclusione)

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, avverte che è presente l'amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA, dottor Fabrizio Caprara, accompagnato dal dottor Luca Petrichella, direttore fondi, e dal dottor Riccardo Corsi, responsabile pianificazione, controlli, finanza e tesoreria.

Svolge una relazione Fabrizio CAPRARA, *amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giuseppe GALATI (*FI*) e la deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*.

Rispondono ai quesiti posti Fabrizio CAPRARA, *amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA* e Luigi PETRICHELLA, *direttore fondi di Fabrica Immobiliare sgr SpA*.

La deputata Titti DI SALVO, *vicepresidente*, nel ringraziare l'amministratore delegato di Fabrica Immobiliare sgr SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 1° luglio 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta audizione dell'ex Segretario di Stato Henry Kissinger, lo scorso 18 giugno un incaricato della *Political section* dell'ambasciata statunitense a Roma, il dottor Emanuele Ferrari, ha comunicato telefonicamente alla Segreteria della Commissione che l'Ambasciata americana non intrattiene rapporti diretti con le Commissioni parlamentari, invitando pertanto ad inoltrare la richiesta in questione per il tramite del Ministero degli affari esteri. Con una nota al Ministro Gentiloni, si è pertanto provveduto ad investire della questione il Ministero degli affari esteri.

Segnala, inoltre, che nel corso dell'odierna riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di acquisire alcuni documenti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presso gli uffici giudiziari di Roma e presso l'Archivio storico del Senato.

Nella medesima riunione si è, altresì, convenuto di procedere a taluni accertamenti per identificare collaboratori del dottor Domenico Sica in

grado di riferire sulle indagini svolte dal magistrato con riferimento al caso Moro.

Sempre nella odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre deciso di affidare al Servizio centrale antiterrorismo della Polizia di Stato il compito di svolgere alcune verifiche riguardanti una informativa dei servizi di informazione datata 26 marzo 1978.

Comunica, infine, che:

– con nota pervenuta il 19 giugno, il generale Scriccia ha depositato una relazione riservata concernente l'ipotizzata attività di vigilanza del covo di via Gradoli da parte di due appartenenti all'Arma dei carabinieri;

– il sovrintendente Marratzu ha depositato, sempre il 19 giugno, documentazione riservata, acquisita presso gli uffici giudiziari di Roma;

– il 24 giugno il dottor Allegrini ha depositato: una relazione di libera consultazione concernente la documentazione sul caso Moro custodita dall'Archivio di Stato di Roma; una relazione di libera consultazione riguardante il noto fascicolo n. 11001/45 del Gabinetto del Ministero dell'interno; con nota di libera consultazione, gli archivi digitali consegnati dall'Archivio centrale dello Stato;

– il dirigente dell'Archivio di Stato di Roma, dottor Paolo Buonora, con nota di libera consultazione pervenuta il 19 giugno, ha fornito alcune informazioni sulla documentazione conservata presso lo stesso Archivio e il Tribunale di Roma (comprensiva delle carte rinvenute in via Monte Nevoso e di alcune lettere di Moro) e ha assicurato ampia disponibilità a collaborare con la Commissione;

– il Comando generale della Guardia di finanza, con nota di libera consultazione pervenuta il 26 giugno, ha trasmesso alcuni documenti richiesti dalla Commissione;

– il 25 giugno l'Archivio storico del Senato ha comunicato che il Comando generale della Guardia di finanza ha declassificato sei documenti relativi alla Commissione Mitrokhin; si tratta dei documenti 97, 107, 109, 129, 134 e 157 – tutti inclusi nel Doc. 7/1 – che diventano pertanto di libera consultazione.

Audizione del dottor Vladimiro Satta

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Vladimiro Satta.

Vladimiro SATTA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Paolo CORSINI (*PD*) e i deputati Gero GRASSI (*PD*), Paolo BOLOGNESI (*PD*), Fabio LAVAGNO (*PD*) e Marco CARRA (*PD*), ai quali replica Vladimiro SATTA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Satta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 404 di martedì 19 maggio 2015, seduta n. 149 (pomeridiana) della Commissione lavori pubblici, comunicazioni (8^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

alla pagina 45, sesta riga, sostituire: «1.9» con «1.10»

– alla pagina 46, prima delle parole: «Il seguito dell'esame è quindi rinviato», inserire il seguente: «Con separata votazione, è poi respinto l'emendamento 1.26».

Nel Supplemento al Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 405 di mercoledì 20 maggio 2015, seduta n. 152 (notturna) della Commissione lavori pubblici, comunicazioni (8^a), è apportata la seguente modificazione:

alla pagina 8, sesta riga, sostituire le parole: «Dopo aver ricordato che l'emendamento 1.325 era stato già ritirato in precedenza, esprime» con «Esprime».